



*Dipartimento di Economia e Management Cattedra Scienza delle Finanze*

REDDITI E RENDITE FINANZIARIE: TASSAZIONE E PROSPETTIVE

**RELATORE**

**Prof. Angelo Cremonese**

**CANDIDATO**

Matr.199821

ANNO ACCADEMICO .... 2017/2018

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	4
<b>CAPITOLO PRIMO: Una definizione del concetto di reddito</b>	6
1.1 Introduzione al concetto di reddito	6
1.2 “Declinazioni” del concetto di reddito	9
1.2.1 Reddito prodotto	9
1.2.2 Reddito entrata	10
1.2.3 Reddito spesa	12
1.3 La tassazione del patrimonio	13
<b>CAPITOLO SECONDO: La teoria della doppia tassazione</b>	16
2.1 Equità orizzontale, equità verticale e la doppia tassazione	16
2.2 Il pilastro del risparmio e la sua doppia tassazione	18
2.3 La doppia tassazione internazionale	23
<b>CAPITOLO TERZO: Una diversa fiscalità</b>	26
3.1 La fiscalità dei redditi da lavoro	26
3.2 La fiscalità dei redditi d'impresa	30
3.3 La fiscalità dei redditi finanziari	33
3.3.1 Breve serie storica della fiscalità dei redditi finanziari	34
<b>CAPITOLO QUARTO: La progressività della tassazione dei redditi finanziari</b>	39
4.1 Progressività ed equità verticale	39
4.2 Progressività dei redditi finanziari	42
<b>CAPITOLO QUINTO: Prospettive</b>	47
5.1 Il fenomeno del <i>tax deferral</i>	47
5.2 Tassazione dei redditi finanziari e campo estero	51
5.2.1 Gran Bretagna ed Irlanda del Nord	51
5.2.2 Francia	52

5.2.3 Spagna	53
5.2.4 Stati Uniti d' America	54
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>56</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>60</b>

## INTRODUZIONE

Nel presente percorso di tesi ci si è posti l'obiettivo di analizzare con vari gradi di approfondimento il concetto di reddito ed il suo trattamento fiscale, ponendo una particolare attenzione sui redditi di natura finanziaria, sulla loro disciplina di tassazione e sulle varie anomalie che li interessano.

Seguendo un approccio “concentrico” dal concetto generale del reddito si è passati a trattarne, in particolare, le forme maggiormente rilevanti e le modalità con le quali esse sono tassate.

Proprio la presenza di numerose specificità per quanto riguarda i redditi finanziari rendono la loro disciplina di tassazione, una disciplina particolare, dinamica e sempre viva.

Inoltre, il carattere multiforme e astratto del concetto di reddito (tanto più se derivi da impieghi di capitale) offre spazio a numerose considerazioni, spesso legate al pensiero politico dominante ed al periodo storico in cui esse sono formulate.

Gran parte delle criticità che in questo testo sono state affrontate, sono risolvibili (e risolte) solo accettando la presenza di un fondamentale *trade-off* tra efficienza economica ed equità sociale.

Nel periodo recente questo contrasto si avverte in maniera piuttosto rilevante fino al punto in cui le istanze di semplicità e linearità del sistema impositivo hanno reso necessaria una revisione della fiscalità dei maggiori tipi di reddito che tenga maggiormente in conto alcuni aspetti equitativi, primo tra tutti il principio fondamentale della progressività.

Più specificamente, nel primo capitolo, si è tentato di offrire una definizione del concetto di reddito considerando come essa si sia evoluta nel tempo, in maniera particolare si è dato conto delle sue più accreditate accezioni o “declinazioni” che risultano essere il reddito prodotto, il reddito entrata ed il reddito spesa. Si è quindi proceduto nel trattare un'altra nozione di particolare importanza, quella di patrimonio,

definito come il complesso dei beni, mobili o immobili, che una persona (fisica o giuridica) possiede <sup>1</sup>.

E' parso interessante riportare alcuni esempi rilevanti sul trattamento fiscale del patrimonio che, come il reddito, rappresenta una misura di valutazione della ricchezza, ma a differenza di quest'ultimo che è una grandezza flusso, rappresenta una grandezza *stock* e quindi può solamente essere “fotografato” in un dato

momento <sup>2</sup>.

Nel secondo capitolo si è inteso esporre le problematiche riguardanti la doppia tassazione (esaminata nel caso del risparmio e sinteticamente approfondita nel contesto internazionale, in cui questo fenomeno ha avuto ed ha tutt'oggi un impatto estremamente rilevante) e alcune delle risoluzioni approntate dal Legislatore per superarle.

Per un approccio logico sistemico necessario per una migliore coerenza illustrativa si è ritenuto opportuno definire inoltre alcuni principi fondanti del sistema impositivo italiano e più in generale moderno, che sono i

---

<sup>1</sup> <http://www.treccani.it/vocabolario/patrimonio/>

<sup>2</sup> <https://www.informazionefiscale.it/Reddito-e-patrimonio-qual-e-la-differenza>

principi di equità verticale ed orizzontale: è infatti proprio la definizione di questi principi che ha sollevato i problemi in esame.

Se vogliamo dunque, il primo paragrafo del summenzionato capitolo ha un taglio maggiormente improntato alla teoria positiva<sup>3</sup> mentre i successivi due analizzano il fenomeno dal punto di vista della teoria normativa<sup>4</sup>. A seguire, nel terzo capitolo, si è descritta la condizione della fiscalità attuale per le tre forme maggiori del reddito ovvero i redditi da lavoro, d'impresa e quelli di capitale, ponendo una particolare attenzione sulla fiscalità di quest'ultimi e sulla serie storica di provvedimenti di *policy* che li hanno interessati, fino ad arrivare alla recentissima modifica avvenuta nel 2018.

Nel quarto capitolo, approfondendo la condizione fiscale dei redditi da capitale, si è parlato in maniera introduttiva del concetto di progressività come principio stabilito dalla costituzione del nostro paese, sottolineando come essa non sia presente nel sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria.

Si è inoltre tentato di dare conto dei molteplici perché di un simile trattamento di favore, analizzando per ognuno di essi se permane la loro fondatezza allo stato attuale dei fatti e, per contro, la possibilità che questa situazione di fatto venga scardinata, in maniera tale da assimilare il trattamento dei redditi di capitale a quello di qualunque altra forma di reddito.

Nel capitolo quinto infine, si è dato conto di alcune prospettive e considerazioni.

*In primis* si è parlato di un fenomeno particolarmente rilevante per la tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni, ovvero del fenomeno del *tax deferral* e poi si è effettuata una breve analisi comparativa dei sistemi di tassazione dei redditi finanziari in alcune economie rilevanti e comparabili alla nostra; questa analisi dimostra la possibilità pratica e concreta, poiché già attuata, dell'implementazione della progressività sui redditi finanziari.

---

3

Per teoria normativa si intende la parte di teoria che si occupa di fornire le spiegazioni riguardanti le cause di un fenomeno economico.

4

La teoria normativa ha ad oggetto lo studio degli obiettivi e degli strumenti idonei per il loro raggiungimento.

## CAPITOLO 1

### UNA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI REDDITO

#### 1.1 INTRODUZIONE AL CONCETTO DI REDDITO

Come ogni soggetto singolo è sottoposto a dei bisogni privati, così i popoli sono sottoposti a dei bisogni collettivi<sup>5</sup> (ne sono un esempio la difesa, la sanità e l'istruzione) ai quali essi sopperiscono tramite la produzione di beni pubblici<sup>6</sup>.

Tuttavia per questi beni sono presenti problemi di *free riding* nel consumo da parte dei singoli cittadini (i quali non hanno interesse a rivelare le loro preferenze) che comportano un fallimento di mercato.

A causa di tale *market failure* non è possibile assegnare la produzione dei beni pubblici ad un'impresa privata poiché essa non avrebbe incentivi a produrli ed inoltre non sarebbe in grado di far pagare agli acquirenti il prezzo corretto per il servizio che essi stessi domandano<sup>7</sup>.

In ultima analisi, la produzione di suddetti beni pubblici è posta in capo allo Stato, che, in tal modo, svolge una delle tre fondamentali funzioni finanziarie allo stesso attribuite, come individuato da Musgrave nella sua opera *The Theory of Public Finance*<sup>8</sup>, ovvero la funzione di allocazione delle risorse.

Vale la pena tuttavia notare che l'intervento allocativo dello Stato, in ottica di produzione dei beni pubblici, altera necessariamente il livello dei prezzi, comporta delle distorsioni e, di conseguenza, rende necessario lo studio per la minimizzazione dell'impatto distorsivo dell'intervento pubblico.

Affinché lo Stato possa espletare la sua funzione allocativa il relativo finanziamento deve avvenire attraverso l'imposizione fiscale fondata sulla capacità contributiva dei singoli soggetti.

A sua volta tale imposizione fiscale sussiste quando sia individuato il suo presupposto, ovvero la situazione di fatto cui la legge ricollega l'obbligo di corrispondere l'imposta<sup>9</sup> stessa; nei sistemi fiscali moderni la

---

<sup>5</sup> A. De Viti De Marco, *Principi di economia finanziaria*, Edizioni Scientifiche Einaudi (Firenze 1953)

<sup>6</sup> Per bene pubblico si intende un bene caratterizzato dalla non rivalità ovvero il cui utilizzo da parte di un soggetto non ne esclude il completo godimento da parte di un terzo e dalla non escludibilità, ovvero l'impossibilità di estromettere un determinato soggetto dal consumo del bene.

<sup>7</sup> P. Bosi, *Corso di Scienza delle Finanze*, il Mulino (Bologna 2017)

<sup>8</sup> R.A. Musgrave, *The Theory Of Public Finance*, McGraw-Hill (1959)

<sup>9</sup> P. Bosi, *Corso di Scienza delle Finanze*, il Mulino (Bologna 2017)

percezione di un reddito costituisce un presupposto di importanza cruciale.

Stante l'importanza del concetto di reddito, occorre subito precisare che è impossibile fornirne una sua definizione univoca bensì essa deriva dalla prospettiva di osservazione, ovvero dalla prospettiva delle fonti (quali potrebbero essere il lavoro, il capitale, le plusvalenze ed altre entrate straordinarie e occasionali) oppure degli usi (che si concretizzano in consumi e risparmi).

Queste due prospettive danno luogo a tre “declinazioni” della definizione di reddito (reddito prodotto e reddito entrata per la prospettiva delle fonti e reddito consumo per la prospettiva degli impieghi) più avanti oggetto di trattazione.

Indipendentemente dalla prospettiva presa in considerazione è possibile, tuttavia, trarre delle considerazioni di base sul concetto di reddito: *in primis* il concetto di reddito è legato alla variabile dinamica tempo (senza la quale qualunque sua definizione non avrebbe senso) e di conseguenza si configura come una grandezza flusso che valuta il divenire dei suoi componenti economici <sup>10</sup>.

Inoltre, ha senso distinguere le definizioni di reddito come realizzato da un singolo soggetto o da un nucleo familiare, implicandosi una analisi del concetto di reddito a livello microeconomico oppure come realizzato dalla sommatoria dei singoli redditi di livello microeconomico che compongono la comunità sociale di un Paese, implicandosi in questo caso una analisi di livello macroeconomico. Rimane chiaro che la metodologia analitica di determinazione secondo l'una o l'altra definizione è profondamente differente come è differente l'uso che si fa di queste grandezze.

Prima di procedere alla definizione del reddito secondo le sue varie declinazioni si è ritenuto utile inserire quella che potrebbe essere una ulteriore accezione di reddito la quale, nonostante sia dibattuta solamente in prospettiva puramente teorica, sta suscitando sempre più interesse presso alcuni studiosi e *policy makers*, ovvero la accezione di reddito come reddito di cittadinanza.

Alla base di questo moderno concetto di reddito vi è l'osservazione che la moderna società tende ad aumentare la propria produttività senza necessità di aumentare il fattore lavoro, in questo senso si parla di “*Jobless Growth*”, ovvero del progressivo aumento del volume percentuale della disoccupazione strutturale anche in periodi di espansione economica e di “società dei 2/3” intendendo con questa espressione che i due terzi della popolazione di un paese sono affidati alla cura finanziaria del terzo rimanente dei soggetti che sono impiegati od impiegabili <sup>11</sup>. Si può osservare inoltre come la struttura del sistema produttivo sia cambiata andando a sfavorire il sistema reddituale di natura occupazionale, spostandosi verso un profilo reddituale autonomo o atipico, caratterizzato (soprattutto per i lavoratori non specializzati) da una forte componente di instabilità delle entrate.

Tale situazione di incertezza connessa alla necessità che uno Stato di diritto offra ai cittadini una serie di

---

<sup>10</sup>

<http://docenti.unisi.it/giannibetti/wp-content/uploads/sites/21/2016/02/Capitolo-1.pdf>

<sup>11</sup>

<http://www.siepweb.it/siep/images/joomd/1397925611009.pdf>

garanzie minimali, indipendentemente dalla condizione economica, ha fatto sì che alcuni formulassero la proposta di fornire ad ogni cittadino un reddito minimo che, secondo le parole di Philippe Van Parijs<sup>12</sup> (uno degli esponenti teorici di maggior spicco in questo campo), si configura quale “*trasferimento monetario periodico erogato ad ogni membro della comunità politica su base individuale, senza verifica della situazione economica o della disponibilità al lavoro*”<sup>13</sup>.

A partire da questo concetto si intuisce subito la natura rivoluzionaria di questa nuova accezione di reddito, che viene ad assumere non più il significato di indice di ricchezza, come stabilito nella teoria corrente, bensì si trasforma in un diritto meritevole di tutela garantito ad ogni soggetto inserito in una comunità sociale e politica. In chiave più libertaria proprio l'acquisizione di tale diritto al reddito permetterebbe al cittadino di poter rimanere inserito nella società di cui fa parte, dispiegando le proprie potenzialità nel miglior modo possibile; rimane tuttavia irrisolto il problema della dimensione che tale reddito deve avere per diritto, al fine di garantire al cittadino la piena libertà nelle proprie decisioni.

Tralasciati gli ovvi limiti di bilancio che l'eventuale implementazione di una politica finanziaria in direzione della realizzazione del reddito di cittadinanza implicherebbe, si evidenzia, comunque, la rilevante criticità connessa alla possibilità che tale visione del reddito potrebbe disincentivare la ricerca del lavoro portando ad un decadimento della produttività nonché della partecipazione del singolo agli interessi e alle vicende della società in cui si trova.

Van Parijs risponde ancora che il concetto di reddito di cittadinanza non avrebbe, di fatto, a che vedere con il sistema di incentivazione al lavoro in quanto rappresenterebbe la redistribuzione della “rendita” data dal patrimonio delle conoscenze e del capitale “incorporate” nella società moderna e che ne rendono possibile il suo moderno funzionamento efficiente, di conseguenza, il reddito di cittadinanza non comporterebbe alcun trasferimento di risorse da chi lavora duramente a chi invece è “pigro”.

Rimane comunque da notare che il concetto di reddito di cittadinanza sopra esposto è considerato nella sua forma e accezione più pura, sebbene, vari studiosi abbiano ipotizzato numerose variazioni rispetto a questa originale definizione.

---

<sup>12</sup>

Una prima formulazione è contenuta proprio nell'opera *Real Freedom For All* del 1995 il cui autore è proprio Van Parijs

<sup>13</sup>

<http://www.bin-italia.org/reddito-incondizionato-tutti-cittadini-dialogo-maurizio-ferrera-leconomista-van-parijs/>

## 1.2 “DECLINAZIONI” DEL CONCETTO DI REDDITO

Passando ad approfondire le tre declinazioni del concetto di reddito enunciate nel paragrafo precedente si ritiene opportuno, in via preliminare evidenziare che il fondamento della classificazione si trae origine nella distinzione delle fonti e degli usi del reddito.

In particolare le definizioni di reddito derivanti dalla osservazione delle fonti sono:

- Reddito prodotto.
- Reddito entrata (o anche *comprehensive income*).

La terza definizione che prende in considerazione gli usi prende il nome di:

- Reddito spesa<sup>14</sup>.

Prima di passare alla descrizione delle sopra citate declinazioni di reddito, si ritiene importante notare come esse non provengano da un mero esercizio accademico o da una mera necessità di catalogazione analitica, ma ognuna di esse racchiude i valori e le idee degli studiosi che hanno contribuito a generarle, nonché l'evoluzione nel tempo di molte prospettive riguardo le idee di giustizia e di equità e, sulla base di esse, la metodologia ritenuta più corretta di determinazione della capacità contributiva del singolo.

### 1.2.1 IL REDDITO PRODOTTO.

Il concetto di reddito prodotto risulta essere quello storicamente più risalente e partendo da esso si sono ispirati tutti i sistemi di imposizione dal diciannovesimo fino agli inizi del ventesimo secolo.

Si riporta, di seguito, una definizione di Antonio De Viti de Marco (una delle figure accademiche di spicco della scuola di Scienza delle Finanze italiana del novecento): “*ogni particella del reddito nasce gravata dal debito di imposta*”<sup>15</sup>.

Con questa espressione De Viti de Marco<sup>16</sup> intendeva sottolineare che i redditi sono prodotti come corrispettivo della partecipazione ad una attività produttiva in un dato periodo di tempo, tale tesi è strettamente legata alla dimensione del valore aggiunto inteso come somma dei redditi generati dai diversi fattori della produzione identificati dall' economista leccese nei salari, profitti e rendite (capitale e lavoro).

Val la pena riferire che vi furono dubbi nel considerare il reddito prodotto come reddito netto o come reddito lordo e che sussistono delle problematiche al momento della valutazione dell'inerenza dei costi, in special

---

<sup>14</sup> P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nell' economia italiana, il Mulino (Bologna 2017)

<sup>15</sup> A. De Viti De Marco, *Principi di economia finanziaria*, Edizioni Scientifiche Einaudi (Firenze 1953)

<sup>16</sup> Per completezza si reca la biografia Treccani per De Viti de Marco:  
[http://www.treccani.it/enciclopedia/de-viti-de-marco-antonio\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/de-viti-de-marco-antonio_%28Dizionario-Biografico%29/)

modo nell'ammortamento del capitale impiegato nella produzione.

Parziale risposta a questi dubbi è fornita proprio dal concetto di valore aggiunto per cui, il reddito nazionale imponibile è suddiviso attraverso il procedimento contabile secondo i suoi stadi produttivi, in tal modo, per un verso è assicurata, una corretta imputazione dei costi e, sotto altro profilo è escluso che alcuna parte di reddito sfugga all'organismo tributario<sup>17</sup>.

Rimane da citare però un altro ambito di criticità che questo concetto di reddito comporta, esso non tiene in considerazione i proventi derivanti dalle plusvalenze e dalle entrate straordinarie. L'assenza di queste componenti di reddito dal computo del reddito prodotto, non solo genera inefficienze del sistema tributario, ma incentiva comportamenti elusivi miranti a trasformare categorie di redditi imponibili in plusvalenze.

Questo problema è particolarmente rilevante qualora si considerino le rendite finanziarie nelle quali il reddito da tasso di interesse si può mascherare attraverso l'elaborazione di strumenti finanziari appositi (si veda il caso semplificato dell'obbligazione a tasso cedolare nullo, con remunerazione dovuta esclusivamente alla differenza tra *face value* e prezzo d'acquisto).

### 1.2.2 IL REDDITO ENTRATA

Dal momento che le criticità presentate dalla nozione di reddito prodotto rimangono rilevanti, fu elaborato tra gli anni '20 e '30 del secolo scorso da Haig e Simons l'ulteriore concetto di reddito, denominato reddito entrata.

Il reddito entrata fu preso in considerazione prima dal rapporto Carter che ha riformato inizialmente il sistema impositivo canadese, e poi si è diffuso in gran parte dei sistemi tributari moderni.

Secondo una definizione didascalica effettuata dal Simons il reddito entrata è da intendersi come:

*“The algebraic sum of the market value of rights exercised in consumption and the change in the value of the store of property rights between the beginning and end of the period in question. In other words, it is merely the result obtained by adding consumption during the period to “wealth” at the end of the period and then*

*subtracting “wealth” at the beginning”*<sup>18</sup> Simons prosegue poi dicendo che la condizione *sine qua non* del reddito è il profitto (*gain*).

Quanto precede può riassumersi nell'espressione che il reddito entrata sia l'ammontare massimo di risorse consumato in un dato intervallo di tempo tale che la situazione patrimoniale del soggetto sia invariata rispetto all'inizio dell'intervallo di tempo stesso.

Il reddito in questa concezione rappresenta chiaramente un indicatore di variazione di ricchezza.

Si è notato in questo senso come la definizione proposta da Simons lasci intendere inoltre che l'imposizione

---

<sup>17</sup>

A. De Viti De Marco, *Principi di economia finanziaria*, Edizioni Scientifiche Einaudi (Firenze 1953)

<sup>18</sup>

<https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2976&context=facpub>

sul reddito personale non tenga conto di come si viene a determinare il reddito personale (ad esempio quanta fatica un lavoratore compie per ottenere il suo reddito) ma solo della “abilità” del singolo di generarlo lasciando aperta la questione di natura equitativa in merito all'opportunità di tassare due soggetti che, a parità di reddito, impieghino un ammontare di risorse (ad esempio temporali o psicologiche) molto differente.

Traslando in forma analitica la definizione che si è data di reddito prodotto in forma letterale si avrà la formula:

$$REt = W_t - W_{t-1} + C_t = \sum Y_i + CG_t + AE_t$$

In cui  $W_t$  è lo *stock* di ricchezza alla fine del periodo  $t$ ,  $C_t$  è il consumo nel periodo di riferimento  $t$ ,  $CG_t$  sono i *capital gains* ed infine  $AE_t$  sono altre entrate straordinarie.

A differenza del reddito prodotto, il reddito entrata non “dimentica” alcuna categoria di reddito comprese la parte destinata al risparmio (anche di carattere previdenziale) ed altre forme di profitto che non possono essere ricollegate alla produzione di valore aggiunto.

In tal senso il reddito entrata è particolarmente adatto a percepire la variazione di ricchezza nel caso di fasi espansive dei mercati borsistici o di altri mercati di strumenti finanziari che generino plusvalenze in generale.

E' doveroso ricordare che all'atto pratico alcuni redditi (come le eredità e le donazioni) sono esclusi dalla definizione di reddito entrata e generalmente sottoposti ad altri prelievi di natura patrimoniale.

Anche se il reddito entrata fornisce una giustificazione teorica fondata sulla tassazione delle plusvalenze, la traduzione in pratica di tale meccanismo non è operativamente immediata per le criticità connesse all'individuazione del momento in cui tali plusvalenze dovrebbero essere colpite dall' imposta.

Le possibilità operative sono due:

- Tassazione delle plusvalenze alla loro maturazione, (scelta giustificata dal fatto che, potenzialmente, esse potrebbero tradursi in una variazione positiva di ricchezza al momento della loro liquidazione) che comporta un possibile disagio nel contribuente che, pur godendo di un aumento di ricchezza potenziale, potrebbe non disporre della liquidità necessaria per ottemperare al proprio obbligo di corresponsione dell'imposta.
- Tassazione delle plusvalenze al momento del loro realizzo, che può generare problemi di inefficienza dovuti alla volontà del contribuente di differire l'obbligo di imposta posticipando il realizzo stesso (*lock in effect*).

Al momento in cui si scrive il sistema italiano di tassazione delle plusvalenze è improntato sulla seconda scelta operativa.

### 1.2.3 IL REDDITO SPESA

La terza ed ultima declinazione di reddito (che attiene alla categoria delle definizioni del reddito secondo gli usi) trae origine dalla critica al reddito entrata che può essere riassunta nelle eloquenti parole di Thomas Hobbes: “*che ragione c'è perché colui il quale lavora molto e, risparmiando i frutti del suo lavoro, consuma poco, debba essere più gravato di colui il quale vivendo oziosamente guadagna poco e spende tutto quel che guadagna...*”<sup>19</sup>.

I fautori del reddito spesa (che ha comunque una forte base teorica in Mill, Kaldor, Fisher ed Einaudi) sostengono inoltre che il reddito spesa sia più corretto in quanto tassa gli individui sulla base di quanto essi, attraverso i loro consumi, depauperano le risorse della società.

Il reddito spesa risponde inoltre alla necessità di contrastare il fenomeno della doppia tassazione del risparmio, fenomeno che si vedrà più avanti nel testo.

Sebbene, come sopra enunciato, il reddito spesa abbia fondamenti teorici validi nondimeno presenta ingenti problemi nel campo della determinazione del consumo effettuato da ogni singolo soggetto.

Risultando infatti palese la difficoltà di imporre ai cittadini un rendiconto dettagliato e continuo di tutte le spese sostenute, la teoria prevalente ha suggerito di computare i consumi a partire dal reddito prodotto, tenendo conto delle variazioni intervenute sui conti patrimoniali e senza valutare esplicitamente le plusvalenze.

In forma semplice questo procedimento può essere riportato nella seguente maniera:

$$RS = RP + (\text{prelievi} - \text{versamenti})$$

Ove:

RS sia il reddito spesa, RP il reddito prodotto e i prelievi e versamenti siano le operazioni effettuate sui conti dei contribuenti (ipotizzando con ciò che la totalità del risparmio sia convogliata presso gli intermediari finanziari e non siano presenti altre forme patrimoniali come i beni immobili).

A prescindere da quale delle tre definizioni sia considerata la più corretta dal punto di vista teorico è necessario che ogni cittadino, in quanto potenziale contribuente, conosca la differenza tra le tre definizioni di reddito e le principali criticità che li riguardano e sia in grado di poter effettuare, almeno in linea generale, giudizi di valore sulle tre forme di reddito.

Tale doverosa conoscenza costituisce presupposto indispensabile per consentire a ciascun cittadino di poter esprimere in maniera più consapevole il proprio dissenso o consenso circa le *policies* fiscali che i rappresentanti eletti hanno intenzione di implementare.

Se il metodo con cui uno stato individua il presupposto cui far corrispondere l'imposta ai cittadini è da essi condiviso, si potrebbe ottenere un impatto positivo sul funzionamento del sistema tributario nel suo insieme.

---

<sup>19</sup>

P. Bosi, M.C. Guerra, *I tributi nell' economia italiana*, il Mulino (Bologna 2017)

### 1.3 LA TASSAZIONE DEL PATRIMONIO

La grandezza patrimonio è generalmente espressa in termini monetari, nei quali sono tradotte anche le proprietà immateriali come ad esempio i brevetti ed i marchi delle imprese.

Come il reddito, anche il patrimonio costituisce un presupposto dell'imposta e determina una manifestazione della capacità contributiva del soggetto passivo. Particolarmente, l'entità del patrimonio risulta direttamente proporzionale alla capacità contributiva del soggetto passivo stesso.

L'inclusione del patrimonio tra i presupposti dell'imposizione trova fondamento teorico nel fatto che esso risulta essere la manifestazione della ricchezza disponibile di un soggetto.

Al fine di capire meglio la natura dell'imposta di tipo patrimoniale sembra corretto definirne alcune sue caratteristiche e distinzioni. Essa può presentarsi quindi come:

- Reale, quando colpisce una singola componente della ricchezza di un soggetto (ad esempio le proprietà immobiliari, come si vedrà meglio in seguito o i suoi conti correnti bancari)
- Soggettiva, quando colpisce l'insieme del patrimonio mobiliare e immobiliare di un soggetto, quindi la sua ricchezza complessiva.
- Ordinaria, quando il suo pagamento avviene con cadenza regolare (es. annuale, semestrale *ecc.*)
- Straordinaria, quando il pagamento viene effettuato *una tantum* (questa misura viene intrapresa solamente in situazioni di particolare gravità ed è caratterizzata da aliquote piuttosto elevate).

L'imposizione patrimoniale presenta alcuni elementi critici che l'hanno resa particolarmente impopolare. Uno dei maggiori elementi di criticità emersi attiene alla circostanza che, nella specie, si verrebbe a tassare lo *stock* di ricchezza a suo tempo già colpito nella sua forma di flusso (quando cioè tale ricchezza è stata percepita in forma di reddito) con una conseguente sostanziale iniquità. Questa percezione di iniquità si rafforzerebbe poi nel caso in cui la forma di ricchezza colpita abbia un significato simbolico e "assicurativo" rilevante per il cittadino come nel caso degli immobili (specialmente quelli utilizzati come prima casa) o dei conti correnti.

La tassa patrimoniale è particolarmente contestata poi perché essa risulta dovuta anche in assenza di reddito, con ciò comportando dei gravi rischi (in particolare per la patrimoniale sugli immobili) nel caso in cui un soggetto passivo non disponga di abbastanza liquidità<sup>20</sup>. Basti pensare al caso di un anziano che risieda in un immobile di elevato valore (magari acquisito nel corso del tempo) acquistato *illo tempore* nella sicurezza di poterne godere in tranquillità nella vecchiaia anche in assenza di una entrata pensionistica elevata.

Nonostante queste critiche mosse alle imposte patrimoniali, esse sono presenti nel sistema tributario italiano e si presentano come imposte patrimoniali reali in quanto insistono, come già considerato, solo su alcuni

---

20

<http://espresso.repubblica.it/opinioni/libero-mercato/2015/10/07/news/perche-la-tassa-sulla-casa-e-la-piu-odiata-dagli-italiani-1.233279>

cespiti patrimoniali .

Di seguito si riferisce una breve tassonomia di queste imposte.

Il primo e più importante complesso di imposte patrimoniali e' quello costituito dall'ex ICI ora IMU, (imposta municipale unica) dalla TA.RI (tassa sui rifiuti) e dalla TA.SI (tassa sui servizi indivisibili); tale complesso costituisce l'insieme delle imposte locali.

L' IMU (la cui storia è stata interessata da una travagliata serie di abrogazioni e modifiche) è stata introdotta per la prima volta nel 1993 come imposta straordinaria (ISI, imposta straordinaria sugli immobili) per poi essere successivamente trasformata in ordinaria. Il suo presupposto è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli che si trovino nel comune indipendentemente dalla destinazione d'uso.

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili cui si applica; per ogni tipologia di immobile è previsto un indicatore dato dal prodotto tra le rendite catastali ed appositi moltiplicatori a seconda dei gruppi catastali. A questi indicatori vengono poi aggiunte le aliquote dello 0,76% (modificabili di 30 punti base dai comuni in aumento o in diminuzione) e dello 0,4% per le abitazioni principali di lusso (quelle principali non di lusso sono infatti escluse dal computo dell'IMU) e le loro pertinenze.

Per quanto riguarda invece la TA.SI e la TA.RI il meccanismo di determinazione dell'importo dovuto resta simile a quello dell'IMU (seppur con aliquote differenti), per contro, i fondamenti delle due imposte sono, rispettivamente, il principio del beneficio della fruizione di servizi indivisibili connessi alla detenzione del bene per la prima (rappresentato dal concetto per cui il possesso e, parzialmente, la detenzione di un'abitazione comporta il beneficio della fruizione dei servizi indivisibili con conseguente incremento del valore degli immobili) e il possesso o la detenzione di immobili per la seconda (nel presupposto che tali situazioni possano, anche potenzialmente, produrre rifiuti urbani).

Altri esempi di tassa patrimoniale sono l'imposta di successione, reintrodotta nel 2007 dal governo Prodi, il Bollo Auto ed il Canone R.A.I.

Spesso considerate erroneamente come imposte patrimoniali sono infine le tasse sulle rendite patrimoniali.

Per fornire un'idea economica del gettito prodotto da questa tipologia di tasse mostriamo immediatamente sotto, dei dati in forma tabellare:

### **Il gettito (\*\*) delle imposte patrimoniali in Italia (milioni di euro)**

<b>Descrizione</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Imposta di bollo	5.310	5.292	5.063	6.843	7.806	6.969	6.872
Imposta di registro e sostitutiva	5.652	5.334	4.490	4.324	4.701	4.682	5.191
Imposta ipotecaria	2.071	2.112	1.854	1.841	1.515	1.529	1.612
Diritti catastali	965	983	843	794	629	631	659

ICI/IMU/TASI	9.663	9.848	23.942	20.748	25.201	25.556	21.245
Bollo auto	5.801	5.923	6.032	5.737	6.033	6.064	6.625
Canone Radio TV	1.698	1.722	1.757	1.776	1.739	1.721	2.112
Imposta su imbarcazioni e aeromobili	0	0	27	22	8	7	3
Imposta su transazioni finanziarie	0	0	0	260	401	480	400
Imposta patrimonio netto imprese	2	2	2	2	1	4	2
Imposta sulle successioni e donazioni	483	510	592	622	622	674	736
<b>Totale</b>	<b>31.645</b>	<b>31.726</b>	<b>44.602</b>	<b>42.969</b>	<b>48.656</b>	<b>48.317</b>	<b>45.457</b>

22

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT e Ministero dell'Economia e delle Finanze - (\*\*) valore nominale (2016)

Dai dati emerge una tendenza crescente del gettito prodotto dalle imposte patrimoniali in cui proprio le imposte locali hanno un peso assolutamente dominante rispetto al totale. Si ritiene che tale tendenza di traslazione del peso delle imposte dal reddito al patrimonio sia dovuta al tentativo di dare slancio ai consumi e quindi, in secondo luogo, alla produzione ed all'economia nel suo complesso. Se questo è vero è anche vero che l'inasprimento della tassazione sul patrimonio immobiliare scoraggia l'investimento nel mercato immobiliare stesso (da sempre ritenuto un *asset* particolarmente sicuro in Italia) convogliando invece gli investimenti nel sistema finanziario; di qui, la necessità di offrire ai risparmiatori degli strumenti finanziari adeguati ai loro profili di rischio.

## CAPITOLO 2

### LA TEORIA DELLA DOPPIA TASSAZIONE

#### 2.1 EQUITA' ORIZZONTALE, EQUITA' VERTICALE E DOPPIA TASSAZIONE

Per gli scopi della nostra trattazione riteniamo corretto partire dal divieto di doppia imposizione come sancito dall'articolo 163 del TUIR secondo il quale: *“La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”*<sup>23</sup>.

Le ragioni appunto di teoria positiva che sta dietro a questo divieto sono individuabili nei due concetti fondamentali di equità verticale ed orizzontale.

La nozione di equità verticale sancisce che una persona che abbia una capacità contributiva inferiore rispetto ad un'altra, contribuisca in maniera minore alla spesa pubblica. Tale nozione giustifica la progressività dell'imposta di cui si parlerà meglio nel capitolo 4.

La nozione di equità orizzontale prevede invece che soggetti con condizioni economiche congruenti siano colpiti da imposte di entità eguale.

La norma sopra citata è stata elaborata proprio in ossequio a questo secondo principio che sarebbe leso nel caso di doppia imposizione.

Sembra doveroso ricordare che, particolarmente nel caso della tematica in esame, esiste una forte componente di *tradeoff* tra la tutela dell'equità orizzontale e le necessità di ottimizzazione economica. Invero, le decisioni di *policy* circa la doppia tassazione dipendono dai giudizi qualitativi del Legislatore (che sono soggetti a loro volta agli scenari politici e sociali di una nazione) e dagli obiettivi di incentivazione o disincentivazione che, attraverso tali *policies*, si vogliono portare avanti.

In questo senso anche la “forza” normativa con cui lo Stato tutela il cittadino dalla doppia imposizione diviene un vero e proprio strumento di politica economica e, come si vedrà nel paragrafo 2.3, anche uno strumento di diplomazia internazionale.

Questa brevissima analisi rende evidente, a livello macro come l'attenzione di una Nazione alla raffinatezza (anche dei fondamenti teorici) e all'efficienza del suo organismo tributario, rispecchia la cura per i diritti del cittadino e, conseguentemente che, le caratteristiche del sistema di tassazione di una Nazione costituiscono una valida chiave di lettura dei valori fondanti della Nazione medesima.

Per esempio, una Nazione che impieghi molte risorse per contrastare il fenomeno della doppia tassazione

---

<sup>23</sup>

Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) aggiornato con le modifiche da ultimo introdotte dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 così come coordinato dalla L. 4 novembre 2017, n. 172

internazionale sarà presumibilmente una Nazione che tutela la mobilità del lavoro e la cooperazione con gli altri popoli.

Lo studio della materia fiscale in conclusione quindi è uno studio che coinvolge l'economia, la società, la cultura, gli usi e i costumi dei popoli considerati per se stessi e nel contesto globale.

## 2.2 IL PILASTRO DEL RISPARMIO E LA SUA DOPPIA IMPOSIZIONE

L' articolo 47 della costituzione italiana recita: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”<sup>24</sup> .

Risulta pertanto di immediata evidenza l'importanza che anche i Padri Costituenti hanno voluto riconoscere al risparmio nel nostro paese, vero e proprio pilastro delle società organizzate moderne.

Il risparmio è fondamentale infatti a livello macroeconomico, poiché attraverso gli intermediari finanziari viene convogliato dai prestatori di fondi ai prenditori di fondi, i quali impiegano le risorse prese a prestito per mettere in atto iniziative economiche che risultino produttive e utili alla società. Senza un sistema di risparmio evoluto ed efficiente sarebbe infatti impossibile sostenere il sistema produttivo moderno che impone alle organizzazioni la necessità di disporre di ingenti capitali quale indispensabile presupposto per il loro funzionamento.

Anche la funzione microeconomica del risparmio ha rilevanza cruciale, in quanto permette ai soggetti di traslare la disponibilità delle risorse economiche secondo le loro preferenze, è infatti proprio sulle risorse che si sono risparmiate (volontariamente o in maniera coattiva) durante gli anni lavorativi che si fa riferimento nell' età avanzata o in momenti di avversa fortuna.

Per questi motivi la tassazione del risparmio è una materia tanto importante quanto delicata per gli studiosi ed i legislatori poiché ha impatto, non soltanto sulla situazione immanente dell'individuo (ed indirettamente del mercato), ma anche sulle sue prospettive future.

Prima di approfondire le criticità connesse al fenomeno della doppia tassazione del risparmio si ritiene opportuno fornire una breve panoramica generale sul risparmio nel nostro paese.

La propensione al risparmio degli italiani, storicamente sempre stata molto alta, sta subendo, negli anni, un processo di quasi costante flessione come dimostrano le due seguenti serie storiche (la prima proposta da Banca d'Italia,<sup>25</sup> più risalente, e la seconda elaborata dall'ufficio europeo dell'EUROSTAT,<sup>26</sup> più recente).

---

24

[https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo\\_numero\\_articolo=47](https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=47)


25

[www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2001/2001-0417/Tema\\_417\\_01.pdf](http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2001/2001-0417/Tema_417_01.pdf)


26

<https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tec00131&language=en&toolbox=data>

### HOUSEHOLD SAVING RATE (percentage values)



Source: Based on Istat data.



#### 1 Households Savings Rates (Italy) Da: EUROSTAT (2017)

Entrambe le serie storiche riportate (che insieme valutano, con l'eccezione dei primissimi anni duemila, un periodo di tempo piuttosto significativo) sembrano chiaramente confermare la generale tendenza al ribasso della propensione al risparmio in parola.

Tra le maggiori cause che si possono annoverare per spiegare questo fenomeno vi sono la perdita di potere d'acquisto delle famiglie che, con il passare del tempo, ha lasciato sempre meno reddito disponibile ai fini del risparmio e, soprattutto negli anni successivi alla crisi, il livello estremamente basso dei tassi di interesse che ha scoraggiato l'investimento in prodotti finanziari.

Nonostante questa permanente situazione di calo, il settore del risparmio gode tutt'ora di un'ingente quantità di risorse che ha accumulato negli anni; tale abbondanza di capitale finanziario spiega il recente notevole

sviluppo del risparmio gestito rappresentato dai fondi comuni, assicurativi e previdenziali ed ha comportato un aumento del tempo di detenzione diretta di partecipazioni azionarie da parte di privati cittadini.

Si ritiene di dover evidenziare come, pur in presenza di questa crescita del risparmio gestito, il patrimonio finanziario degli italiani detenuto nei conti correnti<sup>27</sup> (come riassume brevemente l'*infodata* del Sole24 del 2018) ed in altri strumenti non fruttiferi risulta ancora significativo<sup>28</sup>.

Una grande tesaurizzazione delle risorse finanziarie, soprattutto qualora i tassi di propensione al risparmio dovessero riprendere a salire (come si auspica), comporta due maggiori pericoli per i risparmiatori stessi.

- Il rischio della trappola di inflazione che potrebbe far perdere valore alle somme detenute in strumenti infruttiferi (è infatti proprio uno degli obiettivi di politica economica dichiarati dai *policy makers* della B.C.E. quello di far crescere l'inflazione fino ai livelli di equilibrio stimati al 2% dopo il lungo e dannoso periodo di deflazione che si è osservato nel recente passato).
- La mancata reimmissione nel sistema economico-produttivo di queste risorse che potrebbero invece costituire importanti investimenti in grado di far ripartire la crescita. Il calo degli investimenti è infatti un problema persistente nell'economia italiana.

La situazione del risparmio porta quindi a sottolineare l'importanza di una sua crescita nel prossimo futuro e della necessità di una maggiore cultura finanziaria di base che dovrebbe essere acquisita sin dalla gioventù. E' proprio quando si è giovani che ha senso pianificare ed inoltre se l'impiego efficiente dei risparmi avviene in gioventù, i benefici finanziari degli investimenti (specialmente di tipo previdenziale) sono amplificati.

Il risparmio, per definizione, è quella porzione di reddito che non è destinata ai consumi e, pertanto, esso è implicitamente tassato al momento in cui il singolo percepisce il reddito stesso. Nel caso in cui vi sia imposizione sui suoi frutti intesi come redditi di capitale si determinerebbe un'iniqua doppia tassazione.

Sotto un profilo più finanziario la tesi della doppia tassazione può descriversi nel senso che il valore attuale delle imposte di un soggetto risparmiatore nel suo ciclo di vita è maggiore rispetto al valore attuale delle imposte di un soggetto che consumi tutto il suo reddito.

Per chiarezza si riporta un semplice esempio in forma tabellare.

Si è ipotizzata un'aliquota d'imposta unica per ogni forma di reddito del 5%, un reddito percepito di €1000 ed un rendimento degli investimenti finanziari del 10%; inoltre si suppone che uno dei due soggetti impieghi tutto il suo reddito in consumi mentre l'altro impieghi metà del suo reddito in consumi e l'altra metà la risparmi reinvestendola per poi consumarla in un secondo periodo.

---

27

<http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/01/09/la-fotografia-del-risparmio-italia-numeri/>

28

Si ricorda ancora infatti che l'assottigliamento negli anni post crisi dei depositi in conto corrente è stato relevantissimo.

Individuo 1 (consumatore)					
Periodo	reddito percepito	consumi	risparmio	imposte	
1	1000	950	0	50	
2	0	0	0	0	
			totale imposte	50	
			valore attuale imposte		50
Individuo 2 (risparmiatore)					
Periodo	reddito percepito	consumi	risparmio	imposte	
1	1000	500	450	50	
2	45	495	0	2,25	
			totale imposte	52,25	
			valore attuale imposte		52,04545455

Secondo lo schematico esempio proposto, prendendo come orizzonte la fine del secondo periodo, nonostante il reddito iniziale sia lo stesso, il soggetto risparmiatore in valore attuale si trova ad essere colpito da un peso fiscale maggiore. Pertanto il fenomeno della doppia tassazione comporterebbe una chiara disincentivazione del risparmio<sup>29</sup>.

È di capitale importanza ricordare che il discorso appena effettuato ha senso solamente se si tiene conto della capacità contributiva del cittadino in ottica pluriperiodale (cioè durante l'intero rapporto tra lo stato e il cittadino, quindi l'intero ciclo vitale di quest' ultimo) e non in ottica uniperiodale (ovvero con riferimento ad un intervallo di tempo limitato corrispondente solitamente con anno fiscale)<sup>30</sup>.

In prospettiva pluriperiodale è possibile quindi annullare la distorsione della doppia tassazione del risparmio utilizzando come base imponibile il reddito spesa invece del consueto reddito entrata.

Utilizzando il predetto reddito spesa la tabella in alto diverrebbe:

<sup>29</sup>

Ci sembra interessante annotare il caso della tassazione dei risparmi in eredità che costituiscono un caso di “tripla” tassazione, infatti ciò che è lasciato dal *de cuius* agli eredi ha già subito la doppia tassazione, con l’applicazione dell’imposta patrimoniale sulle eredità verrebbe quindi tassato ancora, configurandosi la già detta doppia tassazione.

<sup>30</sup>

P. Bosi, M.C. Guerra, *I tributi nell' economia italiana*, il Mulino (Bologna 2017)

Individuo 1 (consumatore)					
Periodo	reddito percepito	consumi	risparmio	imposte	
1	1000	950	0	50	
2	0	0	0	0	
				totale imposte	50
				valore attuale imposte	50
Individuo 2 (risparmiatore)					
Periodo	reddito percepito	consumi	risparmio	imposte	
1	1000	500	500	25	
2	50	550	0	27,5	
				totale imposte	52,5
				valore attuale imposte	50

Si intuisce subito che in questo caso non vi è discrepanza tra i due valori attuali.

La capacità del reddito spesa di sopperire al problema della doppia tassazione del risparmio lo ha reso molto popolare presso numerosi studiosi, seppure anche un reddito entrata in cui i redditi di capitale siano esenti da tassazione ha la capacità di eliminare questo *bias*.

Sceverare dall'imponibile del reddito entrata i redditi di capitale per contrastare il fenomeno della doppia tassazione costituirebbe però un'altra fonte di ingiustizia dal momento che beneficerebbe i ricchi (che risparmiano di più ed hanno quindi maggiori redditi derivanti dall'impiego di capitale) e sfavorirebbe i poveri (i quali invece hanno una porzione di reddito inferiore da dedicare al risparmio).

Allo stesso modo anche il reddito spesa, pur risolvendo il problema della doppia tassazione, solleva un'altra questione di natura equitativa giacché, premiando i risparmiatori, di fatto, svantaggia i soggetti che, per necessità, hanno una bassa propensione al risparmio, ad esempio gli anziani e i giovani.

In ultima analisi non esiste via d'uscita alla questione della doppia imposizione del risparmio che non implichi il sollevarsi di problematiche di altra natura anche se, pare chiaro, che il trattamento fiscale dei redditi di capitale rivesta una importanza particolare e meriti, di conseguenza, una attenzione particolare da parte dei *policy makers*.

## 2.3 LA DOPPIA TASSAZIONE INTERNAZIONALE

Sebbene il percorso di tesi si incentri sul trattamento fiscale nazionale dei redditi, avendo introdotto il tema della doppia tassazione del risparmio si ritiene utile per completezza di esposizione fornire un approfondimento sulla doppia tassazione anche a livello internazionale che si concretizza quando lo stesso presupposto venga colpito due volte da due nazioni differenti che pretendono di possedere entrambe la potestà impositiva sul soggetto passivo, ciò può avvenire sia nel caso di redditi delle persone fisiche sia nel caso di redditi d'impresa.

Questo fenomeno prende il nome di doppia imposizione internazionale, catalogata, a differenza di quella del risparmio (che assume la denominazione di doppia tassazione economica), come doppia tassazione giuridica<sup>31</sup>. Si capisce immediatamente quali confusioni, incertezze ed inefficienze possa generare questo fenomeno in un sistema economico altamente integrato a livello internazionale come quello di oggi<sup>32</sup> ed inoltre quanto alto sia il livello di disincentivazione delle imprese ad espandersi qualora esso sia presente.

Il divieto di doppia imposizione in Italia introdotto dall'articolo 163 del TUIR<sup>33</sup> ha comportato la necessità da parte del Legislatore di elaborare sistemi operativi in grado di dar *enforcement* a questo divieto sia in ambito interno sia in ambito internazionale. Per una miglior analisi dei predetti sistemi si ritiene opportuna, in via preliminare, una, sia pur breve, illustrazione dei meccanismi di rilevamento dei soggetti passivi, sia residenti sia non residenti e dei loro redditi.

In Italia sono soggetti passivi ex articolo 2<sup>34</sup> del TUIR tutte le persone fisiche e gli enti residenti<sup>35</sup> e non residenti nel territorio dello Stato.

31

Le definizioni delle due forme di doppia tassazione sono rispettivamente:

- La doppia imposizione giuridica si verifica quando uno stesso presupposto giuridico di ricchezza è tassato due volte anche in capo a soggetti diversi
- La doppia imposizione economica si ha quando uno stesso presupposto economico di ricchezza è tassato due volte in capo a soggetti differenti.

32

E' degno di menzione oltre al caso del lavoratore all'estero anche il caso del pensionato che intenda trascorrere i propri anni di pensione all'estero.

Di seguito si riporta il dispositivo dell'articolo: La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

34

Il dispositivo risulta in forma completa: “1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.”

35

Si individua come residente la persona fisica che per la maggior parte del periodo di imposta sia iscritto all'anagrafe dei residenti oppure abbiano residenza (intesa come sede principale di interessi ed affari) o domicilio nel territorio dello Stato. Si ricorda inoltre la necessità di riferire all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) l'avvenuto trasferimento all'estero, altrimenti i non registrati saranno considerati fiscalmente residenti in Italia (con possibili spiacevoli conseguenze sul carico fiscale). Per quanto riguarda gli enti le fattispecie sono individuate all'art. 3 del TUIR.

I residenti sono sottoposti al principio del *world wide income taxation principle* secondo il quale concorrono a formare la base imponibile del soggetto tutti i redditi da questi percepiti, siano essi di provenienza estera o interna. Per i non residenti la base imponibile è costituita solamente dai redditi prodotti nel territorio dello

Stato ai sensi dell' art. 3 del TUIR<sup>37</sup> ; nel caso degli enti è bene ricordare il concetto chiave di stabile organizzazione, intendendosi con esso la sede fissa degli affari mediante la quale l'ente stesso esercita, in tutto od in parte, la propria attività nel territorio dello Stato (tale concetto è servito a dirimere numerosi casi di elusione delle obbligazioni fiscali da parte di grandi gruppi internazionali).

Venendo al metodo di risoluzione delle criticità connesse al fenomeno della doppia tassazione internazionale, esse sono state in parte superate grazie a iniziative di natura pattizia assunte tra le nazioni che si sono tradotte in accordi sulla sovranità tributaria seguendo il principio della reciprocità (secondo il quale se il paese A riconosce al cittadino del paese B un diritto allora anche il paese B riconoscerà al cittadino del paese A quel diritto). E' ovvio ricordare che l'efficienza e l'efficacia di queste iniziative è tanto maggiore quanto minori saranno le "zone franche" della loro accettazione.

Le convenzioni elaborate per contrastare la doppia imposizione internazionale sono generalmente uniformate ad alcuni schemi principali di cui un esempio eminente è il modello OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico il cui Comitato fiscale ha assunto il ruolo di principale punto di

riferimento per la conclusione delle convenzioni in parola )<sup>38</sup> e sono considerate dalla dottrina, fonti legislative primarie ai sensi dell' articolo 1 comm. 10<sup>39</sup> della Costituzione che prevede il sistematico adattamento della normativa italiana alle norme ed ai patti di natura internazionale.

I trattati di cui si è parlato finora, oltre a contrastare la doppia imposizione internazionale, hanno il merito di tentare di razionalizzare i sistemi e limitare la competizione fiscale, spesso scorretta in quanto portata avanti anche tra paesi che dovrebbero cooperare.

Si pensa che proprio questo tipo di competizione sarà sempre più forte nel prossimo futuro date le recenti pericolosissime tendenze contrarie alla cooperazione internazionale (si pensi alla guerra commerciale avviata

36

[https://ambdublinto.esteri.it/ambasciata\\_dublinto/resource/doc/2017/09/guida\\_italiani\\_allestero.pdf](https://ambdublinto.esteri.it/ambasciata_dublinto/resource/doc/2017/09/guida_italiani_allestero.pdf)

37

Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) aggiornato con le modifiche da ultimo introdotte dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 così come coordinato dalla L. 4 novembre 2017, n. 172

38

[http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Le\\_convenzioni\\_internazionali\\_contro\\_le\\_doppie\\_imposizioni.pdf](http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Le_convenzioni_internazionali_contro_le_doppie_imposizioni.pdf)

39

L' articolo 10 della costituzione recita:

*“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.*

*La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.*

*Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.*

*Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”*

dagli Stati Uniti e dai “passi indietro” effettuati da alcuni Stati Membri dell'Unione Europea in tema di solidarietà nell'accoglienza dei migranti).

L'implementazione di una “guerra fiscale” potrebbe incidere in maniera significativamente negativa sullo sviluppo internazionale *in primis* perché andrebbe a detrimento dei livelli occupazionali (molte imprese infatti, scoraggiate dalla pressione fiscale, potrebbero chiudere i battenti nei paesi dove si erano precedentemente espanse) poi perché con l'abbandono da parte delle imprese di alcuni mercati geografici, i consumatori avrebbero dei danni in termini di disponibilità dei prodotti e di competitività dei prezzi.

## CAPITOLO 3

### UNA DIVERSA FISCALITA'

#### 3.1 LA FISCALITA' DEI REDDITI DA LAVORO

Nel capitolo 1 si è dato conto del concetto di reddito nella sua forma generale, il presente capitolo conterrà invece una trattazione riguardo le fonti che lo compongono ed i loro diversi profili di fiscalità ricordando che tale differenza deriva dalle decisioni di natura equitativa del legislatore e dai sistemi di incentivazione e disincentivazione che esso ha previsto.

L'analisi si soffermerà in particolare sulla fiscalità dei redditi di natura finanziaria in quanto, come già detto, la loro fiscalità è una materia particolarmente delicata ed è stata oggetto di numerose modifiche nel tempo.

Tra le fonti di reddito i redditi da lavoro, d'impresa e finanziari rivestono una grande importanza<sup>40</sup> in quanto costituiscono gran parte del volume della base imponibile delle imposte sui redditi (di cui IRPEF<sup>41</sup> ed IRES<sup>42</sup> sono le imposte cardine) in Italia, pertanto si è deciso di dedicare loro un approfondimento.

Partendo dai redditi da lavoro, bisogna innanzitutto premettere che essi sono divisi in due macrocategorie: i redditi da lavoro dipendente ed i redditi da lavoro autonomo.

Partendo dai primi, che hanno una rilevanza importantissima sul gettito totale IRPEF (dei dati aggiornati al 2014 valutano il peso del lavoro dipendente e delle pensioni pari a circa l'80% della base imponibile IRPEF<sup>43</sup>) e il loro peso sul suddetto gettito ha registrato una continua tendenza in aumento. Queste categorie di redditi essendo soggette al meccanismo di ritenuta alla fonte, garantiscono un rapido e sicuro afflusso di risorse all'erario rispetto alle altre forme di reddito il cui meccanismo di accertamento e riscossione sono più complessi.

---

<sup>40</sup> [http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2018/Bollettino-entrate-Maggio2018.pdf?v=1530794296](http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2018/Bollettino-entrate-Maggio2018.pdf?v=1530794296)

<sup>41</sup> L'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) è un'imposta progressiva a scaglioni la cui base imponibile è la somma algebrica delle categorie di reddito. Per completezza, oltre alle categorie maggiori riportate nel capitolo vi sono anche le categorie dei redditi fondiari e dei redditi diversi, quest'ultima risulta essere una categoria residuale.

<sup>42</sup> L'IRES è invece l'imposta sul reddito delle società ex IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche).

<sup>43</sup> [http://www.repubblica.it/economia/2014/08/23/news/il\\_peso\\_dell\\_ipef\\_1\\_80\\_del\\_gettito\\_arriva\\_da\\_redditi\\_dipendenti\\_e\\_pensioni-94312121/](http://www.repubblica.it/economia/2014/08/23/news/il_peso_dell_ipef_1_80_del_gettito_arriva_da_redditi_dipendenti_e_pensioni-94312121/)

La definizione della fattispecie dei redditi da lavoro dipendente e dei criteri per determinarli è rinvenibile dagli articoli 49, 50, 51, 52 E 53 del TUIR. In particolare si riporta il comma 1 dell'articolo 40 per il quale: *“Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”*. Nel comma due si ricomprendono poi nella fattispecie dei redditi da lavoro anche le pensioni e gli assegni equiparati alle pensioni.

E' chiaro come il centro focale della fattispecie sia il vincolo di subordinazione tra il datore di lavoro e il dipendente<sup>44</sup>.

Il lavoro dipendente è sottoposto al principio di onnicomprensività (ex art. 51 comma 1 del TUIR) del reddito per il quale fanno parte del reddito da lavoro dipendente appunto tutte le somme e i compensi percepiti dal lavoratore nel corso del periodo d'imposta, ivi comprese ad esempio le partecipazioni agli utili dell'ente cui il lavoratore fa parte e le liberalità che trovino causa nel rapporto di lavoro. Rientrano poi nel reddito da lavoro dipendente anche le componenti di retribuzione indiretta quali potrebbero essere le indennità corrisposte dall' INPS o dall' INAIL o quelle di malattia e maternità nonché le somme risarcitorie. L' inclusione di queste somme *una tantum* all' interno del computo del reddito per un determinato esercizio fiscale, potrebbe determinare, per quello specifico esercizio, un “balzo” del reddito verso l'aliquota marginale di livello superiore<sup>45</sup> aprendo così una criticità di profilo equitativo. Risulta infatti iniquo trattare con la stessa aliquota il reddito di un soggetto che si innalzi per un singolo esercizio ed il reddito di un altro soggetto che invece rimanga stabilmente elevato nel tempo.

In merito a questa criticità per gli emolumenti arretrati da reddito di lavoro dipendente si è espressa l'agenzia delle entrate<sup>46</sup>, chiarificando nella sua risoluzione n. 151 del 13 dicembre 2017 che tali grandezze (tassativamente elencate) sono sottoposte ad un regime di tassazione separata e quindi scorporate dal cumulo dei redditi ai fini IRPEF dell'anno in cui sono state percepite.

Come già accennato i redditi da lavoro dipendente sono soggetti al meccanismo di ritenuta alla fonte a titolo

44

A sua volta tale vincolo di subordinazione è individuato nell' art. 2094 del codice civile che stabilisce: *“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”*.

45

La necessità di chiarezza ci suggerisce di riportare le aliquote IRPEF che corrispondono ai relativi scaglioni di reddito:

- fino a 15.000 euro	23%
- da 15.001 fino a 28.000 euro	27%
- da 28.001 fino a 55.000 euro	38%
- da 55.001 fino a 75.000 euro	41%
- oltre 75.000 euro	43%

46

<http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-reddito-di-lavoro-dipendente-tassazione-degli-emolumenti-arretrati>

di acconto secondo il quale il datore di lavoro che rientri nella categoria dei sostituti d' imposta<sup>47</sup>, al momento dell'erogazione del compenso deve computare l'imposta dovuta ed effettuare la ritenuta sulla porzione imponibile, applicando le eventuali detrazioni. Sarà proprio il sostituto d' imposta a versare all'erario l'importo dovuto.

Riguardo i redditi da lavoro dipendente ci sembra opportuno soffermarsi un attimo per rilevare una continua tendenza alla loro diminuzione<sup>48</sup> in termini di peso rispetto al P.I.L. soprattutto nelle economie avanzate. Come già sostenuto altrove nel presente testo, il reddito da lavoro dipendente infatti (in particolare nella sua forma "impiegatizia") sta lasciando il posto ad altre forme contrattuali che sia a causa della crescente instabilità del mercato del lavoro sia per la necessità di flessibilità riteniamo prenderanno sempre più piede nel mondo del lavoro. E' quindi appropriato che il legislatore approfondisca la conoscenza e la considerazione di queste nuove forme atipiche dell'impiego adeguando di conseguenza anche il loro sistema di imposizione. E' scontata poi la necessità che lo Stato si curi sempre di controllare i limiti della suddetta "atipicità" dei contratti d' impiego affinché non possa mai tramutarsi in forme di sfruttamento del lavoratore. Venendo poi ai redditi di lavoro autonomo, la loro fattispecie è definita all' articolo 53 del TUIR secondo il quale sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dal porre in essere arti e professioni esercitate in forma abituale ancorché non esclusiva, diverse da quelle da cui traggono origine i redditi d' impresa.

Da tale fattispecie quindi emergono in particolare quattro caratteristiche di fondo:

- La nozione di autonomia che distingue questa forma dalla forma di impiego subordinata.
- La non imprenditorialità, che connota la differenza di questi redditi con quelli derivanti dall' attività d' impresa.
- La natura prettamente intellettuale dell'attività svolta (che fa capo alla definizione di arti e professioni). Nonostante infatti nel lavoro autonomo sia previsto l'uso di beni strumentali, essi devono mantenere sempre un ruolo secondario rispetto all' apporto personale e insostituibile del soggetto lavoratore.
- L' abitudine, che ha il compito di discriminare questa fattispecie da quella dei redditi diversi (nella quale sono ricompresi i redditi di lavoro autonomo occasionali). Essa si riscontra quando il soggetto ponga in essere la sua attività con regolarità, sistematicità e ripetitività e quindi tale attività venga svolta in maniera professionale.

La determinazione del reddito da lavoro di natura autonoma avviene tramite l'applicazione della differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro ed in natura percepiti nel periodo d' imposta (anche sotto forma di partecipazione agli utili) e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso che siano inerenti all' esercizio dell'arte o della professione.

---

47

La categoria dei sostituti d' imposta è individuata dall' articolo 23 del DPR n. 600/73

48

<http://www.lavoce.info/archives/26457/la-slavina-dei-redditi-da-lavoro-dipendente/>

La determinazione analitica del reddito percepito avviene attraverso un meccanismo di deduzioni che non approfondiremo in quanto non ineriscono ai fini della nostra trattazione.

La forma del lavoro autonomo spesso è utilizzata per mascherare rapporti di lavoro subordinato (si parla pertanto di “finti” impieghi autonomi) e spesso simboleggia una instabile situazione del mercato del lavoro, è indicativo infatti che il tasso di lavoratori autonomi sia più elevato in nazioni con alti tassi di disoccupazione (l'Italia, che ha un tasso di lavoratori autonomi al 2017 del 21% e la Grecia del 29%) e che gran parte dei lavoratori *freelance* siano giovani.

### 3.2 LA FISCALITA' DEI REDDITI D' IMPRESA

Per poter approfondire l'analisi dei redditi d'impresa e della loro fiscalità è bene aprire il paragrafo esponendo una prima distinzione di questi in due principali categorie, la prima è assoggettata all' IRPEF, la seconda è invece assoggettata al regime di tassazione IRES<sup>49</sup>.

Per ciò che concerne la prima categoria, i redditi che vi appartengono possono essere prodotti da un imprenditore individuale ovvero da società di persone (società semplici, SAS e SNC) in quest'ultimo caso l'accertamento del reddito avviene in capo alla società e poi, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione, è attribuito ai fini della tassazione ai soci in relazione alle loro quote di partecipazione (con ciò comportando eventuali problemi di liquidità da nel versamento da parte dei soci i quali abbiano deciso di reinvestire tutti gli utili nella società).

Nonostante la delimitazione teorica della fattispecie, all'atto pratico questa categoria di redditi presenta una notevole difficoltà di determinazione (alimentata anche dalle incongruenze nelle definizioni tra la disciplina giuridica fiscale e quella del codice civile cui si è cercato nel tempo di ovviare) in quanto presenta molte affinità con i redditi da lavoro autonomo, tale criticità può sollevare delle questioni di carattere equitativo nel momento in cui si considerino le aliquote da applicare alle relative fonti del reddito.

La categoria di redditi di cui si è parlato, contribuisce al cumulo dei redditi ai fini IRPEF pertanto è assoggettata al sistema progressivo a scaglioni con le relative aliquote (si veda nota 43).

I redditi d'impresa che fanno parte della seconda categoria sono invece prodotti dalle società di capitali (SPA, SRL, SAPA, le società cooperative, le mutue assicuratrici ed ogni altro ente che svolga attività commerciali).

Per le imprese appena sopra elencate il regime di tassazione previsto è appunto quello IRES che si configura come un sistema proporzionale ad aliquota quindi fissa al 24% (alla quale per alcuni enti si aggiunge una addizionale del 3,5%). Nel tempo si è registrata una tendenza all'abbassamento delle aliquote IRES nel tempo, si è passati infatti dal 33% del 2004 all'odierno 24%, tale tendenza al ribasso potrebbe essere data dalla volontà di mantenere competitiva la tassazione delle imprese nello scenario dei paesi economicamente comparabili all'Italia.

Ora, indipendentemente dalle due categorie cui si è sinora fatto menzione, la modalità di determinazione del reddito rimane la stessa e scaturisce dalla differenza tra i ricavi ottenuti e i costi sostenuti dall'impresa<sup>50</sup> nel

---

49

P. Bosi, M.C. Guerra, *I tributi nell'economia italiana*, il Mulino (Bologna 2017)

50

I componenti positivi e negativi di reddito sono tassativamente indicati dalla legge all'art. 66 del TUIR

corso dell'esercizio fiscale, tale differenza fa riferimento sempre ad un criterio di competenza e non ad uno di cassa.

Il punto zero della differenza tra ricavi e costi è l'osservazione dell'utile da conto economico cui successivamente si applicano numerosi aggiustamenti, in diminuzione ed in aumento, ai fini fiscali.

Vale la pena quindi di ricordare le poste che generano maggiori incertezze nella determinazione del reddito d'impresa e che potrebbero essere soggette ad eventuali politiche di bilancio elaborate al fine di ridurre la pressione fiscale.

Sicuramente una delle poste di più difficile valutazione è la variazione delle rimanenze, per esse esistono invero numerosi criteri di valutazione (se ne citano per completezza alcuni come i metodi *First In First Out*, *Last In First Out* a scatti e continuo e del costo medio ponderato) ed elementi di discrezionalità in grado di modificare anche sensibilmente il risultato economico dell'impresa.

Altro cespite complesso sotto il profilo della determinazione risulta essere quello delle plusvalenze patrimoniali, (ovvero plusvalenze derivanti dalla cessione di beni non derivanti dalle attività caratteristiche dell'impresa) per questa voce il flusso positivo di reddito è registrato solo al momento della cessione dei beni in questione e quindi si segue il principio di cassa. La plusvalenza summenzionata è individuata come differenza tra corrispettivo ricevuto per la vendita del bene e il valore del bene stesso al lordo delle quote di ammortamento.

Un'altra voce che comporta delle criticità nel campo della fiscalità dei redditi d'impresa è quella degli interessi passivi per i quali secondo il nostro ordinamento, è prevista una deducibilità proporzionale al rapporto tra ricavi e proventi che concorrono a determinare il reddito imponibile e i ricavi complessivi<sup>52</sup> (che includono anche i proventi esenti); tale metodo seppur semplice, permette in prima approssimazione di consentire la deducibilità dei soli interessi relativi ai ricavi tassabili.

La deducibilità degli interessi può rappresentare un problema quando induca le imprese a sottocapitalizzarsi per massimizzare l'entità del beneficio fiscale oppure ad utilizzare forme di finanziamento alternative al capitale di rischio (come potrebbero essere i prestiti alla società da parte dei soci) con fini elusivi.

Al termine della nostra breve analisi riguardo la fiscalità dei redditi d'impresa a livello italiano, ribadiamo ancora l'importanza di standardizzare le regole di tassazione (come già sostenuto nel paragrafo 2.3) di tali redditi a livello internazionale ed in particolar modo europeo.

Se l'Unione Europea ha come obiettivo infatti il progressivo abbandono della sovranità degli stati membri in favore di una sovranità come "Stati Uniti d'Europa" deve fare in modo che la situazione economica delle sue regioni sia il più omogenea possibile a tutti i livelli, infrastrutturale (dei trasporti, dell'ambiente legale, degli impianti produttivi) occupazionale, reddituale, il livello fiscale non può fare eccezione. La suddetta

51

Il criterio della competenza impone di registrare i costi ed i ricavi nel momento in cui essi si verificano e non nel momento in cui avvengono i relativi pagamenti e quindi vi sia movimento monetario.

52

P.Bosi, M.C. Guerra, *I tributi nell'economia italiana*, il Mulino (Bologna 2017)

omogeneità del trattamento fiscale dovrebbe contribuire alla percezione delle imprese di muoversi in un sistema europeo superando le barriere odierne che oggi polarizzano gli investimenti delle aziende verso nazioni maggiormente competitive anche sotto l'aspetto impositivo.

Rimane poi da dimostrare se le imprese che decidono di muoversi in ragione dei benefici fiscali che le nazioni in competizione promettono loro, effettivamente garantiscano un ritorno in termini di sviluppo sull'economia reale, ad esempio in termini di aumento dei livelli occupazionali o di investimenti in innovazione sul territorio.

È nostra opinione che la risposta sia negativa, difatti le società di cui si sta parlando essendo la maggior parte delle volte delle multinazionali, hanno una struttura amministrativa e produttiva estremamente decentrata a livello globale, poco rileva quindi in quale nazione sia collocata la loro sede fiscale o amministrativa, esse non modificheranno la posizione dei loro *asset* produttivi (collocati non dove il peso fiscale è inferiore appunto ma dove il costo dei fattori della produzione, in particolare il lavoro è minore).

Per concludere, la competizione fiscale come definita immediatamente sopra, lungi dal portare benefici alle nazioni che la promuovono, rischia semplicemente di fare il gioco dei grandi gruppi societari, proprio quei grandi gruppi che invece dovrebbero essere sottoposti ad una grande pressione impositiva in virtù degli enormi redditi che producono e delle risorse infrastrutturali ma soprattutto naturali che sottraggono alla comunità mondiale per la loro produzione.

### 3.3 LA FISCALITA' DEI REDDITI FINANZIARI

Si è già detto che la tassazione dei redditi finanziari e del risparmio riveste un'importanza particolare nella moderna economia pubblica anche perché solleva numerose questioni di natura etica ed equitativa.

Infatti, in un sistema produttivo che si evolve continuamente verso la terziarizzazione, il risparmio ed il suo impiego efficiente divengono fondamentali nei paesi sviluppati.

Una attenzione maggiore alla disciplina fiscale del risparmio e quindi del suo impiego è quanto mai richiesta poi in quei paesi che hanno rilevato forti segni di insostenibilità dei loro sistemi previdenziali e si accingono quindi a far tornare gran parte delle responsabilità in termini di previdenza alle scelte dei cittadini.

Nel presente paragrafo si tenterà di fornire una osservazione della fiscalità dei redditi finanziari in Italia nel corso del tempo, e come si presenta oggi.

Prima però di poter in alcun modo proseguire all' analisi della fiscalità dei redditi finanziari è necessario definirli, per farlo si possono osservare i due articoli del TUIR che ne fanno riferimento ovvero l'articolo

<sup>53</sup> 44 , che individua i redditi di capitale in senso stretto e l'articolo 67 che individua la categoria dei redditi diversi di natura finanziaria. La distinzione che il legislatore ha voluto effettuare parte dalla riflessione che i redditi di capitale derivano da rapporti giuridici predeterminati e quindi i proventi che sono da essi generati hanno natura certa mentre i redditi diversi di natura finanziaria sono caratterizzati dall' incertezza circa la loro effettiva realizzazione ed entità.

Per entrambi vale in ogni caso la constatazione che i redditi finanziari scaturiscono dall' impiego di capitale finanziario e sono diversi da quelli conseguiti nell' esercizio dell'attività di impresa.

Scendendo più nel dettaglio ai sensi del succitato articolo 44 del TUIR le principali fattispecie di redditi di capitale in senso stretto risultano:

- Gli interessi ed i proventi derivanti da mutui, depositi, conti correnti, obbligazioni e altri titoli similari diversi dalle azioni nonché dai certificati di massa
- I proventi derivanti da operazioni di tipo pronti contro termine
- Gli utili derivanti da partecipazioni in società ed enti sottoposti al regime IRES

L' articolo 67 come maggiori fattispecie di redditi diversi di natura finanziaria individua a sua volta:

- Le plusvalenze realizzate su posizioni aperte in titoli azionari (*capital gains*)
- I proventi realizzati da posizioni aperte su strumenti derivati (come *futures*, *swaps* e opzioni)

Nonostante questa prima definizione risulti essere quella ufficiale alcuni propongono una interessante distinzione alternativa tra redditi finanziari, ovvero tra proventi derivanti da strumenti standardizzati, quindi di semplice e veloce determinazione e accertamento (in quanto provvisti di quotazioni ufficiali riconosciute da autorità garanti apposite) e proventi derivanti da strumenti finanziari non standardizzati, quindi contrattati su mercati *over the counter* per i quali la determinazione delle quotazioni e quindi dei loro proventi è meno

---

53

<http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/07/17/tuir-titolo-i-capo-iii-redditi-di-capitale>

netta .

Questa seconda distinzione teorica permetterebbe un'unificazione sotto la stessa categoria di tutti i redditi finanziari che ora invece come si è visto sono separati sotto le due macrocategorie di redditi di capitale e redditi diversi.

L'armonizzazione della categoria "redditi finanziari" senza ulteriori accezioni (come del resto è già in numerosi paesi) oltre ad essere più congruente dal punto di vista di teoria economica si sta rendendo nel tempo sempre più necessaria dato un insieme di motivi pratici:

- La proliferazione di strumenti finanziari esotici utilizzati a volte anche a fini elusivi delle imposte
- La necessità di garantire l'equità del prelievo per redditi che hanno di fatto una natura simile
- Il bisogno di impedire che la tassazione degli strumenti finanziari distorca le decisioni di investimento degli investitori e degli operatori economici in generale

Proprio a queste enumerate esigenze hanno cercato di rispondere le norme contenute nella cosiddetta riforma Visco del 1998 di cui si riferirà immediatamente.

### **3.3.1 BREVE SERIE STORICA DELLA FISCALITA' DEI REDDITI FINANZIARI E REGIME ATTUALE**

La disciplina fiscale dei redditi finanziari ha subito numerosi cambiamenti nel tempo recente, cambiamenti a nostro parere necessari sia per tenere il passo con un mondo della finanza che cambia molto rapidamente sia perché in questo campo l'ordinamento del nostro Paese risultava molto disorganizzato e confuso. Il processo di evoluzione della disciplina è avvenuto dunque secondo quattro principali *step* tra i quali ovviamente sono incorse molteplici modifiche e migliorie minori:

Il primo grande cambiamento avvenne con la grande riforma fiscale avvenuta nel 1974 questa riforma, fermamente ancorata ai principi del reddito prodotto, non prevedeva alcuna tassazione delle plusvalenze se non quelle derivanti da partecipazioni qualificate, le quali erano in ogni caso sottoposte ad un regime di imposta sostitutiva. I redditi da capitale ai sensi di questa riforma erano sottoposti invece ad una imposta sostitutiva avente finalità di promuovere lo sviluppo dei mercati finanziari (che allora attraversavano una fase di forte sviluppo) e di invogliare all'acquisto dei titoli di Stato.

In generale il sistema di aliquote previsto dalla riforma del 1974 era molto disomogeneo in particolare prevedendo aliquote differenti a seconda del tempo di detenzione in portafoglio dell'investimento. Tale asimmetria comportò un fenomeno crescente di distorsione nelle decisioni degli investitori fossero essi soggetti singoli o imprese.

La riforma del 1974 ha sancito inoltre l'esclusione degli interessi dalla forma di tassazione progressiva, un

difetto che permane al giorno d' oggi seppure si richiedano cambiamenti in tal senso.

Il secondo grande passo avanti nella disciplina è avvenuto tra il 1998 ed il 2000 grazie al D.lgs. n. 461/1997 approvato in via definitiva il 30 dicembre 1999 con n.505 anche denominato riforma Visco. La riforma in questione si è mossa nel senso generale di uniformazione della fattispecie “redditi finanziari” sia sotto il profilo definitorio della categoria sia sotto quello impositivo.

In questa riforma si è voluta poi riaffermare l'importanza degli intermediari finanziari ponendoli al centro del sistema di tassazione delle plusvalenze non qualificate come sostituti di imposta, è proprio con la riforma Visco che si introducono infatti i tre regimi principali di risparmio:

- Regime dichiarativo: secondo tale regime la base imponibile delle plusvalenze non qualificate si ottiene come somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze come specificatamente individuate dal TUIR agli artt. 67 e 68. (Di fatto questo è l'unico regime ammesso dalla legge che non prevede l'intervento di intermediari finanziari)
- Regime di risparmio gestito: questo regime prevede una tassazione derivante dall' incremento del valore del patrimonio osservato alla fine di ciascun periodo d' imposta (in questo caso il gestore del risparmio, si occupa di fungere da sostituto d' imposta)
- Regime del risparmio amministrato: la tassazione in questo caso avviene al momento del realizzo di ogni plusvalenza (anche in questo caso l'intermediario finanziario funge da sostituto d' imposta)

Oltre all' introduzione relevantissima della tassazione delle plusvalenze, che ha avvicinato tra l' altro il sistema impositivo al concetto di reddito entrata invece che di reddito prodotto, la riforma di cui si sta parlando si è mossa nel senso dell' aumento della competitività fiscale italiana in ambito internazionale <sup>55</sup>, della lotta all' elusione fiscale ed infine della agevolazione fiscale nei confronti di alcune categorie di risparmio (si sta parlando dei fondi pensione e di altre forme di impiego con finalità previdenziale).

A seguito della maggiore riforma del 1998-2000 sono state effettuati ulteriori aggiornamenti, in gran parte al fine di adeguare il sistema di aliquote, si menzionano la riforma Tremonti del 2003-2006 che ha abrogato

<sup>56</sup> numerose iniziative della precedente riforma Visco nel tentativo di semplificare e rendere più trasparente e flessibile il sistema impositivo nonché di improntarlo alla trasparenza politica ed un'ulteriore intervento del 2011-2012.

Il terzo regime di imposizione dei redditi di natura finanziaria, che ci accingiamo a esporre, è rimasto in vigore fino alla legge di bilancio del 2018 e pertanto è stato recentissimamente sostituito (gli effetti della

---

55

<http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/file/public/Dottrina/16/L1.A1001001A08F10B83504F91391.V1.pdf>

56

Vale la pena di nominare come contributo della riforma Tremonti l'introduzione in Italia della *participation exemption* che ha come obiettivo quello di coordinare la tassazione delle società con quella dei soci, nell'intento di evitare una doppia tassazione della medesima capacità economica.

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/100-parole/Diritto/P/Participation-exemption.shtml?uuid=48727864-58b8-11dd-9534-b5e47a9a4888&DocRulesView=Libero>

nuova disciplina cominceranno a decorrere infatti dal 2019).

Su tale sistema impositivo è bene anzitutto specificare due principi di fondo; *in primis* il reddito di capitale era quello risultante dall' importo intero proveniente dal relativo titolo, per cui è impossibile per il contribuente detrarre qualsiasi spesa egli abbia sostenuto per produrre il reddito, secondo poi la tassazione dei redditi di capitale fa riferimento al periodo di imposta in cui essi sono percepiti, in questo sistema continuava a rimanere in vigore quindi (con qualche eccezione) il principio di cassa<sup>57</sup>.

Ai fini della nostra trattazione si procederà prima enunciando la tassazione dei redditi di capitale i quali, nonostante la numerosità delle singole fattispecie sono riassumibili in due maggiori famiglie, gli interessi e i proventi derivanti da partecipazioni in società o enti (dividendi).

Il sistema in parola prevedeva due regimi sostitutivi dell'IRPEF che si differenziavano secondo la natura dell'attività da cui scaturivano:

- Ritenuta alla fonte a titolo di acconto<sup>58</sup> se il percipiente risultava essere un'impresa.
- Ritenuta alla fonte a titolo d' imposta<sup>59</sup> nel caso di percipiente persona fisica.

Il prelievo previsto per questa forma di proventi presentava un'aliquota del 26% (a titolo di acconto per gli imprenditori individuali, a titolo d' imposta per le persone fisiche o le società semplici, nessuna ritenuta invece era prevista per le società commerciali) che si abbassava al 12,5% nel caso di titoli di stato ed assimilati (intendendosi con tale espressione le obbligazioni di altri stati nella cosiddetta *white list* ed enti sovranazionali).

Prima di passare alla descrizione di quella che era la fiscalità dei dividendi ci sembra corretto riportare il fenomeno della doppia tassazione dei dividendi secondo cui appunto, gli utili societari risultavano tassati una volta in capo alla società ed una seconda volta in capo al socio quando essi venivano distribuiti.

Per affievolire l'entità in termini di pressione fiscale di questo fenomeno di doppia imposizione il legislatore aveva elaborato un sistema di prelievo piuttosto complesso guidato da due variabili che facevano capo rispettivamente alla natura giuridica del percipiente e alla classificazione della partecipazione.

L' ordinamento individuava dunque due distinte tipologie di partecipazione:

- Partecipazioni non qualificate, che a loro volta si vedevano distinte in partecipazioni non qualificate per società quotate (quota di partecipazione fino al 2% dei diritti di voto ovvero quota di partecipazione fino al 5% del capitale) o non quotate (quota di partecipazione fino al 20% dei diritti

---

57

Entrambi i principi, dell'indetraibilità delle spese sostenute per produrre il reddito finanziario e del principio di cassa sono in realtà validi anche per il sistema a decorrere dal 2019.

58

Con la ritenuta a titolo di acconto si ha l'obbligo da parte del percipiente di includere i proventi nella dichiarazione dei redditi ai fini della tassazione nella determinazione del reddito complessivo. In seguito la ritenuta viene scomputata dall' imposta globale dovuta dal soggetto generando l'obbligo di pagamento per l'eventuale differenza dovuta ovvero il diritto ad un rimborso.

59

Costituisce un prelievo di carattere definitivo e pertanto esaurisce ogni altro obbligo del contribuente nei confronti del fisco.

di voto ovvero quota di partecipazione fino al 25% del capitale)

- Partecipazioni qualificate che anche in questo caso erano distinte secondo che le società in questione fossero quotate (quota di partecipazione superiore al 2% dei diritti di voto ovvero quota di partecipazione superiore al 5% del capitale) o meno (quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto ovvero quota di partecipazione fino al 5% del capitale).

Il sistema di aliquote e prelievi del sistema impositivo in parola è organizzato tramite tabella per chiarezza.

<b>PARTECIPAZIONI</b>	<b>PERCIPIENTE</b>		
	Persone fisiche residenti e non imprenditori	Imprese individuali o soc. di persone	Soc. di capitali o enti commerciali
Partecipazioni Qualificate	Non si applicava nessuna ritenuta, esse partecipavano alla base imponibile IRPEF per il 58,14% del loro ammontare.	Sia le partecipazioni qualificate sia quelle non qualificate erano imponibili per il 58,14% del loro ammontare.	Sia le partecipazioni qualificate sia quelle non qualificate erano imponibili per il 5% del loro totale.
Partecipazioni Non Qualificate	Si applicava una ritenuta del 26%		

Alle casistiche descritte in tabella si aggiungeva poi quella delle partecipazioni qualificate e non che fossero distribuite a persone fisiche non imprenditori da parte di società trasparenti<sup>60</sup>, per esse non era prevista nessuna tassazione alla distribuzione.

Per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria, la cui categoria maggiore sono le plusvalenze, rimanevano valide le disposizioni in materia di regimi di risparmio (dichiarativo, gestito e amministrato) di cui si è parlato in precedenza, alle quali si applicava un'unica aliquota proporzionale del 26%.

Come traspare dalla nostra rassegna anche il sistema appena descritto, risultava essere un sistema piuttosto complesso ed in un certo qual modo “macchinoso” dal punto di vista del prelievo.

Il legislatore quindi proprio nel 2018 ha, come già anticipato, effettuato un'ulteriore cambiamento alla

<sup>60</sup>

Il regime di trasparenza fiscale è un sistema in base al quale il reddito della società è tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, gli utili o le perdite generate dalla società, a prescindere dall'effettiva percezione. Il D.lgs. 344/2003 ha introdotto nel nostro ordinamento gli articoli 115 e 116 del DPR n. 917/86 che disciplinano il regime di tassazione per le società di capitali, alternativo al regime ordinario, il c.d. regime di trasparenza fiscale.

disciplina per mezzo della legge di bilancio del 2018 (legge n.205 del 2017)<sup>61</sup> effettuando una profonda scelta di campo, in ottica di una notevole semplificazione.

In questo recentissimo e rilevante *restyling* il legislatore per la prima volta ha uniformato il regime fiscale applicabile agli utili ed alle plusvalenze e minusvalenze conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione<sup>62</sup> (in altre parole viene quindi meno la distinzione di trattamento tra partecipazioni qualificate e non qualificate).

Secondo il nuovo regime l'aliquota applicabile è unica e pari al 26% ed il prelievo avviene per mezzo di una ritenuta a titolo di imposta. Lo stesso identico trattamento è valido altresì per le plusvalenze.

Rimangono valide anche con l'ultimo sistema la quasi completa esenzione (pari al 95%) se il percipiente sia una società di capitali o un'impresa commerciale e, nei casi in cui il percipiente sia un'impresa individuale o una società di persone, la partecipazione parziale di dividendi e *capital gains* (per il 58,14% del loro ammontare) alla base imponibile.

---

<sup>61</sup> <http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2017/12/30/legge-di-bilancio-2018-le-novita-per-professionisti-e-imprese>

<sup>62</sup> <https://www.money.it/tassazione-dividendi-26-imposta-capital-gain-persone-fisiche>

## CAPITOLO 4

### SULLA POSSIBILE INTRODUZIONE DELLA PROGRESSIVITA' NELLA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI

#### 4.1 PROGRESSIVITA' ED EQUITA' VERTICALE

In questo capitolo si parlerà del concetto di progressività come sancito dalla costituzione e della sua applicazione, mancata e potenziale all' interno del sistema tributario dei redditi finanziari.

La costituzione italiana inserisce l'obbligo di progressività dell'imposta all' interno dell'articolo 53, il cui dispositivo risulta:

*“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.*

*Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”*

Anzitutto, risulta ovvia dall' articolo la centralità del concetto di capacità contributiva che si definisce come

la forza o la capacità economica misurabile da parametri in grado di esprimerla nella sua oggettività <sup>63</sup> .

Questa prima definizione di capacità contributiva come forza economica contiene in sé un importante contenuto, ovvero che in nessun modo possono essere elevati a presupposto di imposta delle condizioni che non manifestano una forza simile come potrebbero essere le idee politiche o la fede religiosa, l'orientamento sessuale o l'appartenenza a qualsiasi etnia. Possono invece costituire indicatori di capacità contributiva

invece grandezze come il reddito il patrimonio o altri indicatori indiretti di tale forza <sup>64</sup> .

Detto in altra maniera, costituisce capacità contributiva, qualunque grandezza economica che sia in grado anche potenzialmente di generare ricchezza.

Completato questo primo semplice approfondimento sul concetto di capacità contributiva si passerà al secondo concetto contenuto nell' articolo 53 ovvero quello della progressività dell'imposta.

Tale concetto di progressività trova giustificazione nell' idea di equità verticale secondo cui dei soggetti che hanno una capacità contributiva diversa devono subire imposte di entità diversa, in altre parole due soggetti che abbiano una differente capacità contributiva devono in ogni caso sopportare, a causa del carico fiscale, una perdita di utilità equivalente. Contrapposto al criterio di progressività è quello di proporzionalità

---

63

[http://www.treccani.it/enciclopedia/capacita-contributiva\\_\(Diritto-on-line\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/capacita-contributiva_(Diritto-on-line)/)

64

E. De Mita, *Capacità contributiva*, in Dig. comm., II, Torino, 1987, 454 ss.

secondo il quale invece indipendentemente dal volume della base imponibile i soggetti sono tutti sottoposti alla stessa aliquota.

La progressività opera come fondamentale “motore” di redistribuzione del reddito da parte dello Stato, riducendo la distanza tra i redditi (una riduzione particolarmente necessaria nei tempi recenti in cui, soprattutto nelle economie occidentali, si sta registrando una preoccupante polarizzazione dei redditi che potrebbe comportare seri problemi di carattere sociale).

In particolare, secondo la moderna teoria maggiormente improntata all' equità sociale lo stato può intervenire nella redistribuzione delle risorse tra gli agenti economici (cosa generalmente proibita dalla teoria neoclassica che prevedeva l' automatico aggiustamento del sistema economico purché fosse garantita la libera concorrenza) quando ravvisi palese debolezza contrattuale da parte di alcuni di essi <sup>65</sup>, ne è caso emblematico il rapporto tra gli operai e la direzione di una grande impresa.

Sempre in tema di redistribuzione ci sembra interessante in questa sede riportare il ragionamento di De Viti de Marco basato sulla considerazione che i beni pubblici non abbiano un unico prezzo, ma molteplici, a seconda della condizione economica dei loro consumatori; in quest' ottica dunque la progressività sarebbe un tentativo dello Stato di elaborare dei prezzi discriminatori (ovviamente forzati nel caso delle tasse) per i servizi pubblici che esso produce.

Secondo questa interpretazione infatti, attraverso la progressività lo stato “cattura” la disponibilità a pagare per i servizi pubblici dei più abbienti proprio come le imprese private a volte costruiscono prezzi e tariffe differenti sulla base delle curve di domanda di determinati gruppi di consumatori.

Ancora De Viti de Marco poi, sottolinea come la preferenza tra il concetto di proporzionalità e progressività dell' imposta non sia statica ed immutabile nel tempo, bensì derivi dal pensiero dominante di un periodo storico e che tale preferenza che si registra oggi nei confronti della seconda sia in fin dei conti recente, infatti dalla rivoluzione francese e per gran parte del secolo XIX, era preferito un sistema di imposizione proporzionale poiché durante quel periodo storico si intendeva l' eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge tributaria in senso strettamente obiettivo.

A livello di prelievo la progressività si ottiene rendendo il debito di imposta più che proporzionale (non importa con quale legge di incremento) rispetto alla base imponibile <sup>66</sup>. In altre parole un' imposta è progressiva se l' aliquota marginale <sup>67</sup>, al crescere della base imponibile, cresce più rapidamente dell' aliquota

---

<sup>65</sup> A. Cremonese, *L' imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche e la tassazione proporzionale dei redditi di capitale*, DPTEA LUISS (Roma 2008)

<sup>66</sup> A. De Viti De Marco, *Principi di economia finanziaria*, Edizioni Scientifiche Einaudi (Firenze 1953)

<sup>67</sup> Si dice aliquota marginale il dovuto dal contribuente per ogni unità di base imponibile aggiuntiva.

media .

Esistono vari metodi pratici per realizzare la progressività; il primo metodo detto di progressività continua consiste nel realizzare un'aliquota media che sia funzione continua e crescente della base imponibile.

Nel secondo metodo, che invece prende il nome di progressività per scaglioni la base imponibile viene appunto suddivisa in fasce o scaglioni ai quali corrispondono aliquote sempre crescenti (questa è la metodologia di progressività prevista dall' IRPEF).

Un terzo metodo realizza infine la progressività per mezzo degli strumenti di detrazione e deduzione.

A chiusura del paragrafo intendiamo riportare una importante criticità riguardo la progressività impositiva, ovvero che essa incentiva in maniera forte l'elusione e l'evasione. Quando infatti all' aumentare della base imponibile l'aliquota marginale assume livelli troppo elevati, si è osservata una tendenza più alta all'elusione, ciò può ben portare a ritenere che esiste una sorta di “asintoto orizzontale” alla progressività, oltre il quale un sistema impositivo sarebbe inefficiente.

Per tale motivo ci troviamo in disaccordo con chi sostiene la possibilità di introdurre un'aliquota del 100%, seppure per redditi molto elevati, in quanto una manovra simile risulterebbe controproducente dal punto di vista del gettito.

È da notare poi il principio equitativo secondo il quale la progressività non deve in alcun modo alterare la scala dei redditi risultante prima dell'applicazione delle imposte. È ovvio in questo caso il grado di disincentivazione alla produzione stessa dei redditi.

Per concludere, la progressività è sì uno strumento di grande valore per lo Stato, ma deve anche essere utilizzato con cautela tenendo conto delle distorsioni che esso genera a livello economico e produttivo tenendo sempre a mente che nessun intervento esterno ad un sistema economico lascia quest' ultimo immune dai suoi effetti distorsivi.

## 4.2 SULLA PROGRESSIVITÀ DEI REDDITI FINANZIARI

Come si è trattato all' interno del capitolo precedente, i redditi di natura finanziaria sono soggetti ad un trattamento particolare da parte del legislatore, in particolare essi sfuggono alla progressività dell'imposta attraverso un sistema di tassazione sostitutiva ad aliquota proporzionale.

È interessante notare che il trattamento fiscale odierno dei redditi di capitale (seppur con aliquote molto differenti e mutabili nel tempo) secondo la forma cedolare è molto risalente nel tempo.

La prima forma di tassazione cedolare dei redditi finanziari risulta essere stata introdotta infatti nel 1929, periodo in cui era richiesta una forte pressione fiscale per finanziare la crescente espansione del settore pubblico nonché le operazioni militari e coloniali in Etiopia e la corsa agli armamenti per l'imminente conflitto mondiale. A questo primo intervento può essere ricondotta anche l'abitudine, poi consolidata, del nostro sistema impositivo dei redditi finanziari di favorire l'appetibilità dei titoli di stato attraverso una tassazione privilegiata (i titoli in parola erano infatti soggetti, come ora, ad un'aliquota inferiore rispetto agli altri strumenti finanziari). Questa particolarità come si è visto, è stata mantenuta in tempi moderni anche dalla riforma del 1974 ed è rimasta sostanzialmente uguale a se stessa durante tutti gli altri interventi che si sono succeduti nel tempo.

Il tema della tassazione progressiva in ambito di redditi finanziari è molto dibattuto ed interessa sia gli ambiti economici sia quelli giuridici, entrambi però devono essere filtrati da un principio fondamentale senza il quale l'intero dibattito non avrebbe senso, ovvero quello dell'equità.

Il primo motivo tradizionalmente posto a contrasto della tassazione progressiva dei redditi finanziari è connesso con lo spinoso problema della sua doppia tassazione, di cui si è ampiamente parlato nel corso del secondo capitolo, in questo caso un'imposta sostitutiva ad aliquota fissa pur non eliminando il problema in maniera definitiva (ciò sarebbe possibile solo attraverso una completa esenzione dei redditi finanziari come già analizzato nel capitolo 2) lo attenua.

Nel caso della doppia tassazione il problema che si pone innanzi agli studiosi ed ai responsabili politici, è un problema giuridico ed equitativo; al centro della questione vi è infatti il dubbio se il principio che vieta la doppia imposizione possa “piegarsi” nei confronti dei principi che sono sanciti nell' art. 53 della nostra costituzione.

Secondo alcuni, questo dubbio dovrebbe essere sciolto con una risposta affermativa ricordando che il divieto della doppia imposizione di fatto muove a maggior vantaggio di coloro che percepiscono maggiori redditi di natura finanziaria e quindi in realtà sarebbero proprio coloro in grado di sopportare un maggiore sacrificio fiscale. In linea più generale la decisione riguardo quale principio equitativo far prevalere sarebbe in mano ai decisori politici che il popolo ha scelto.

Indipendentemente dalle scelte di natura equitativa esiste in realtà anche la possibilità di conciliare i due principi attuando per i redditi finanziari un sistema sostitutivo il quale sia però soggetto ad aliquote crescenti, in questo modo si otterrebbe la progressività della tassazione in ossequio all' art 53 ed allo stesso tempo si sarebbe in grado di attenuare il fenomeno della doppia tassazione.

Una seconda risalente ragione mossa in favore della natura cedolare dell'imposizione dei redditi di capitale è la loro esiguità rispetto agli altri redditi. Data tale trascurabilità una loro tassazione in forma sostitutiva e proporzionale non avrebbe comportato gran danno all'erario.

Se ai tempi dell'ideazione di tale sistema impositivo in Italia effettivamente i redditi derivanti dalle attività prettamente finanziarie ed in particolar modo di carattere derivato potevano essere considerati trascurabili, oggi invece, con il vertiginoso sviluppo dei mercati finanziari e degli strumenti ad esso connessi questa motivazione non risulta certamente più valida.

L'importanza che tali redditi hanno assunto nel panorama generale di oggi richiede quindi un sistema di tassazione più ponderato in cui sia quantomeno considerata l'opzione di progressività.

La terza ragione addotta a sostegno della tassazione in forma cedolare sostiene che questa forma implicherebbe una maggiore semplicità a livello sostanziale e procedurale nonché una conveniente rapidità di effetto in termini di gettito.

Ora, la semplicità procedurale si tradurrebbe in pratica nella facilità di accertamento e versamento che la suddetta forma attualmente prevede, secondo la teoria prevalente infatti sarebbe molto difficile se non addirittura impossibile costringere tutta la platea dei contribuenti ad inserire in dichiarazione tutti i redditi finanziari (di importo anche minimo, si prendano ad esempio gli interessi in conto corrente) ed assolvere i relativi e complessi obblighi burocratici. Per ovviare a queste difficoltà si è stabilito il ruolo centrale degli intermediari finanziari come sostituti di imposta presso i quali appunto prelevare le somme dovute in forma cedolare.

Ancora, la semplicità procedurale si manifesta anche nel controllo del fisco, che risulta facilitato se accentrato sugli intermediari finanziari che producono il reddito invece che su una miriade di piccoli contribuenti (che sarebbero costretti a conservare le evidenze di tutti i redditi di natura finanziaria).

Parlando poi della rapidità degli effetti sul gettito, in questo caso il legislatore ha tenuto in considerazione molti aspetti legati all'efficienza preferendo un gettito minore ma auspicando una collaborazione con i sistemi impositivi accordati all'estero.

I redditi finanziari sono infatti per loro natura molto volatili e quindi facilmente trasferibili tra nazioni<sup>69</sup>, inserirli in un sistema progressivo oltre a incentivare le cosiddette fughe di capitali verso paesi dove la tassazione è meno pesante rende difficile il raggiungimento di accordi sulla tassazione tra nazioni.

Un sistema cedolare che operi attraverso un'unica aliquota il cui valore sia contrattato tramite accordi tra le nazioni, consente per contro di garantire allo stesso tempo la *capital import neutrality* (assicurando cioè parità di trattamento tra investitori residenti e non residenti) e la *capital export neutrality* (rendendo irrilevante per l'investitore residente investire in Italia o all'estero) a tutti i paesi aderenti agli accordi stessi.

I rapporti internazionali consigliano di conseguenza l'adesione ad un sistema di tassazione cedolare.

---

69

A. Cremonese, *L'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche e la tassazione proporzionale dei redditi di capitale*, DPTEA LUISS (Roma 2008).

Questa terza classe di problemi di cui stiamo parlando è molto rilevante se si considerano gli aspetti internazionali in materia di tassazione del reddito finanziario ed allo stato attuale è l'unica categoria di criticità che rimane risolvibile esclusivamente attraverso l'implementazione di un sistema di imposizione cedolare.

Un'altra motivazione che tradizionalmente si riportava in favore dell'imposizione sostitutiva e che portava vantaggio agli stessi contribuenti (specialmente a quelli più facoltosi) è il fatto che questa garantiva loro un completo anonimato dal momento che tutti gli *step* dell'imposizione erano curati dal relativo intermediario finanziario e il contribuente non aveva altri obblighi nei confronti del fisco. Con lo sviluppo di norme in favore della condivisione delle informazioni sia tra intermediari finanziari ed autorità fiscali sia tra autorità fiscali di paesi differenti, questo vantaggio è venuto progressivamente meno, e con esso un'altra ragione in favore dell'imposta cedolare sui redditi finanziari.

Infine, l'ultima ragione di preferenza per il sistema sostitutivo può essere rinvenuta nel fatto che per i dividendi esso poteva essere utilizzato, in combinazione con il sistema progressivo, per incentivare e favorire i piccoli risparmiatori.

Per spiegare in maniera completa l'argomento occorre un approfondimento:

Anzitutto è bene premettere che il legislatore aveva individuato i possessori di partecipazioni qualificate come soggetti speculatori o comunque dotati di maggiore potere economico mentre aveva individuato invece i possessori di partecipazioni non qualificate come soggetti risparmiatori sicuramente non interessati alla gestione delle società in cui hanno investito.

In passato lo stesso legislatore aveva quindi inteso trattare diversamente i primi inserendo i loro proventi finanziari all'interno del loro reddito imponibile ai fini IRPEF e sottoponendoli al principio della progressività. Per incentivare i secondi si era accordato loro un regime di tassazione cedolare con aliquote diverse a partire dal 14,5%. Questa aliquote che si sono menzionate adesso hanno subito delle variazioni nel tempo sino ad arrivare alla data in cui si scrive al 26%<sup>70</sup>.

Nel passato, fino al cambiamento del sistema impositivo avvenuto pochi mesi or sono, il debito d'imposta dovuto dai possessori di partecipazioni non qualificate (sottoposti al regime sostitutivo) era superiore a quello dovuto dai possessori di partecipazioni qualificate, in tal modo si era vista ribaltarsi la situazione iniziale per cui questi ultimi sarebbero stati quelli puniti.

Per chiarezza si riporta una tabella con un esempio numerico partendo da un utile da partecipazione di €100 dopo l'applicazione dell'aliquota IRES:

---

70

Si ricordano le eminenti eccezioni dei titoli di stato che rimanevano sottoposti ad un'aliquota del 12,5%.

Tassazione titolari di partecipazioni non qualificate (applicazione imposta sostitutiva)	
IMPONIBILE	100
ALiquota APPLICABILE	26,00%
DEBITO D'IMPOSTA	$100 * 26,00\% = 26$
Tassazione titolari di partecipazioni qualificate (applicazione di aliquota marginale minima)	
IMPONIBILE	$100 * 58,14\%^{71} = 58,14$
ALiquota APPLICABILE	23,00%
DEBITO D'IMPOSTA	$58,14 * 23,00\% = 13,37$
Tassazione titolari di partecipazioni qualificate (applicazione di aliquota marginale massima)	
IMPONIBILE	$100 * 58,14\% = 58,14$
ALiquota APPLICABILE	43,00%
DEBITO D'IMPOSTA	$58,14 * 43,00\% = 25,00$

Come si vede, il debito d' imposta dovuto dai contribuenti sottoposti al sistema sostitutivo (in particolare quelli percettori delle fasce più basse di reddito che sarebbero dovuti essere tutelati) era superiore a quello previsto nel caso di partecipazioni qualificate.

Questa situazione appena presentata poteva benissimo rappresentare un corto circuito normativo il quale presentava una condizione palesemente ingiusta nei confronti dei piccoli risparmiatori; secondo questo schema appena descritto infatti l'investimento in partecipazioni azionarie di piccolo ammontare era di fatto penalizzato se comparato con l'investimento in partecipazioni qualificate.

Il sistema instaurato nel 2018, che di fatto rende irrilevante ai fini fiscali la differenza tra partecipazioni qualificate e non qualificate elimina alla radice il problema che si è esposto fino adesso ma al tempo stesso solleva dei dubbi di natura equitativa dal momento che in nessun modo differenzia l'onere contributivo a seconda dei soggetti passivi.

Sarebbe quindi necessario un'ulteriore intervento che associ alla semplificazione apportata con la legge n.205 del 2017 una maggiore attenzione ai profili equitativi della tassazione dei redditi da capitale. Tale maggiore attenzione si esplicita certamente nell'elaborazione di metodi di qualsivoglia natura in grado di rendere il prelievo in linea con il principio costituzionale di progressività.

71

Le partecipazioni qualificate rientravano nel reddito imponibile del detentore per il 58,14% del loro ammontare, si veda par. 3.3.1

Del resto, molte nazioni economicamente comparabili alla nostra hanno già inserito una componente di progressività anche per i redditi di natura finanziaria (le cui peculiarità saranno evidenziate e descritte più innanzi nel testo) ci pare quindi una decisione di buon senso quella di adeguare il nostro ordinamento in questa direzione.

## CAPITOLO 5

### PROSPETTIVE

#### 5.1 IL FENOMENO DEL TAX DEFERRAL

Nel capitolo conclusivo abbiamo deciso di esporre alcune prospettive e considerazioni in tema di tassazione dei redditi finanziari che riteniamo particolarmente rilevanti. Nel corso di questo capitolo dedicheremo poi un paragrafo alle discipline ed alle esperienze di alcuni maggiori paesi occidentali al fine di ottenere un quadro (seppur schematico) più ampio sulla materia.

Il primo paragrafo approfondirà un fenomeno peculiare della tassazione dei redditi finanziari, ed in particolare della tassazione dei dividendi per le società per azioni, questo fenomeno viene denominato nella teoria “*tax deferral*”.

Come si vedrà immediatamente, il fenomeno appena menzionato dimostra come la materia fiscale intervenga in maniera molto profonda sulle decisioni delle imprese e sulle loro *performance* di carattere economico. Nel caso in esame, tramite un esempio di cui intendiamo servirci, cercheremo di fare maggior chiarezza sulle prospettive di politica dei dividendi, nella quale appunto il *tax deferral* gioca un ruolo fondamentale.

Si potrebbe sostenere che qualora la tassazione sui dividendi comporti l'applicazione della stessa aliquota della tassazione sui *capital gain*, la politica dei dividendi è neutrale nei confronti degli azionisti di un'impresa.

In un esempio che abbiamo prodotto *ad hoc* si è ipotizzata la situazione seguente: l'impresa A ottiene in maniera costante per cinque anni un utile di €100 ed ogni anno lo distribuisce ai suoi soci, su questi utili grava un'imposta avente aliquota del 10%. L'impresa B ottiene gli stessi utili dell'impresa A per cinque anni di fila purtuttavia essa non li distribuisce ed accresce il suo valore di €500, il socio dell'impresa B al termine dei cinque anni cede la sua partecipazione ottenendo un *capital gain* di €500, che viene tassato al suo realizzo, anch'esso con un'aliquota del 10%. La situazione si può schematizzare in tal maniera:

Tempo	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
<b>Impresa A</b>					
Dividendi	100	100	100	100	100
<u>Capital gain</u>	0	0	0	0	0
Debito D' Imposta	10	10	10	10	10
Totale <u>deb. Imposta</u>					50
<b>Impresa B</b>					
Dividendi	0	0	0	0	0
<u>Capital gain</u>	0	0	0	0	500
Debito D' Imposta	0	0	0	0	50
Totale <u>deb. Imposta</u>					50

Dalla tabella sembra pacifico che il debito di imposta totale al termine dei cinque anni sia lo stesso nei due casi, tale risultato parrebbe confermare l'espressione precedente che la politica dei dividendi è neutrale nei confronti degli azionisti se le aliquote di tassazione sui dividendi e capital gain sono le medesime<sup>72</sup>. A ben guardare però a questa tabella sfugge un principio fondante della finanza, ovvero il valore temporale del denaro.

I pagamenti delle imposte sui dividendi annuali dell'impresa A avvengono temporalmente prima di quelli effettuati sulle imposte relative ai *capital gain* pertanto la loro somma in valore attuale, dovrà essere maggiore del valore assunto dalle imposte sui profitti in conto capitale.

Perché sia più chiaro, immaginando nel nostro esempio un tasso di interesse stabile per tutto il periodo considerato del 5% e riportando a zero tutti gli importi pagati ai vari anni si avrebbe:

$$\text{Valore attuale delle imposte per l'impresa A} = \sum_{n=1}^5 \left( \frac{10}{(1+0,05)^n} \right) = 43,29$$

$$\text{Valore attuale delle imposte per l'impresa B} = \frac{50}{(1+0,05)^5} = 39,18$$

Partendo da questa discrepanza si può affermare che non basta che le due aliquote sui dividendi e sui *capital*

<sup>72</sup>

R. Brealey, S. Myers, F. Allen, S. Sandri, *Principi di finanza aziendale*, Mc Graw-Hill (Milano 2015)

*gain* siano uguali, quelle sui secondi dovrebbero essere leggermente più alte, almeno quanto basta per coprire gli effetti finanziari del trascorrere del tempo. Proprio questa condizione di vantaggio nei confronti di chi ottiene profitti in conto capitale posponendo i suoi debiti d' imposta è il suddetto *tax deferral*.

Fatta chiarezza sul piano teorico dell'esistenza di questo fenomeno si dovrà passare alle implicazioni pratiche che esso comporta.

È ovvio che l'entità dell'effetto che abbiamo testé descritto è tanto maggiore quanto maggiore è il livello dei tassi di interesse cui può essere impiegato il capitale e quanto più elevati sono gli ammontari che si riescono a posporre nel tempo.

Dati i livelli estremamente bassi dei tassi ufficiali di investimento, il fenomeno non dovrebbe aver assunto particolare rilevanza nei tempi recenti, tuttavia è plausibile un progressivo aumento dei tassi di interesse forse già nel breve medio periodo.

Inoltre, se questo fenomeno dovesse realmente avere impatto sulla realtà delle cose, i titoli azionari che non pagano dividendi, dovrebbero quotare leggermente a premio rispetto a quelli che non li pagano. Osservando

i mercati non parrebbe essere confermata questa situazione <sup>73</sup> .

Sicuramente, nella valutazione del fenomeno deve tenersi conto del fatto che il sistema di tassazione in Italia sia basato sul principio di cassa, in tal maniera i *capital gain* sono tassati solo al momento in cui il possessore della partecipazione la cede, realizzando il profitto. Se si attuasse una tassazione sul maturato, si potrebbe invece annullare il fenomeno del *tax deferral*, ingenerando però potenzialmente come già accennato altrove nel testo, problemi di liquidità in capo ai contribuenti.

Un' altro metodo che ci sentiamo di suggerire potrebbe prevedere un meccanismo di adeguamento finanziario del *capital gain* ai fini della tassazione, in pratica si potrebbe dividere il *capital gain* ottenuto in quote uguali per il tempo in cui si è deciso di mantenerlo in portafoglio e capitalizzare quelle quote ai tassi ufficiali correnti per ogni anno di riferimento. La tassazione potrà essere applicata su tali porzioni capitalizzate di *capital gain*. Uno schema basato sull'esempio fin' ora preso in considerazione potrebbe rendere più semplice la trattazione.

---

73

*Ibidem*

Tempo	Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Quote di <u>capital gain</u>		100	100	100	100	100
Quote <u>capital gain</u> capitalizzate		121,55	115,76	110,25	105	100
Debito D' Imposta		12,155	11,576	11,025	10,5	10
Val Attuale dei debiti D'imposta		10	10	10	10	10
Totale Val Att <u>deb.</u> Imposta						50

Si noti che nell' esempio riportato il tasso di interesse rimane stabile nel tempo semplificando i conti, tuttavia anche se così non fosse è possibile ottenere un risultato corretto utilizzando i tassi contenuti nella *yield curve* disponibile sul mercato.

Per concludere, quale che sia il metodo con cui si intende risolvere la questione del *tax deferral*, come anticipato in apertura di paragrafo essa funge da ottimo esempio per dimostrare gli effetti che le decisioni sulla tassazione possono comportare a livelli successivi, sia sulle politiche gestionali delle imprese, sia sulle preferenze degli investitori nei confronti delle stesse politiche gestionali.

Ancora una volta, si mostra in maniera lampante, il ruolo della tassazione come strumento di intervento immediato che lo Stato possiede nei confronti non solo della sfera pubblica dell'economia, ma anche di quella privata.

## 5.2 LA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI; UN CONFRONTO INTERNAZIONALE

Come abbiamo già sottolineato altre volte, il mondo si sta muovendo decisamente verso l'integrazione ed il sistema finanziario è uno dei campi in cui questo processo si sente in maniera più forte. Stante questa situazione si è deciso di dare rilevanza allo studio non solo del nostro paese e del suo comportamento in materia di tassazione dei redditi di capitale, ma anche dei maggiori paesi le quali economie si potrebbe ben dire siano in "coopetizione" con la nostra.

Come si vedrà nel dettaglio alcuni i paesi esaminati hanno già effettuato in forme differenti dei passi verso la progressività dell'imposizione dei redditi di capitale, passi che saranno richiesti anche all'Italia in futuro se permarrà la volontà delle nazioni di armonizzare i loro sistemi di tassazione.

### 5.2.1 GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD

Il sistema fiscale del Regno Unito segue come quello italiano il principio della tassazione onnicomprensiva dei redditi percepiti dal contribuente secondo il cosiddetto principio del *comprehensive income taxation principle* ed è organizzato secondo due imposte principali la prima assimilabile alla nostra IRPEF prende il nome di *Personal income tax* o PIT mentre la seconda, assimilabile all'IRES viene denominata *Corporate income tax* o anche CIT<sup>74</sup>. E' bene premettere subito che entrambe queste imposte hanno caratteri di progressività organizzata per scaglioni (la PIT prevede due scaglioni mentre la CIT tre). Per quanto riguarda i redditi di capitale, il legislatore britannico ha inteso delimitarli in due maggiori categorie giuridiche, alla prima appartengono tutti i redditi derivanti dalla partecipazione in una società ovvero i dividendi, alla seconda tutti i redditi ritratti a titolo di investimento sul capitale di debito che vengono generalmente definiti *interests*.

Altra distinzione viene poi effettuata in prospettiva soggettiva tra i percettori che possono essere persone giuridiche e persone fisiche.

Venendo alla disciplina, per le persone giuridiche che detengano partecipazioni rilevanti (i cui limiti sono stabiliti dal legislatore) è prevista una generale esenzione dei proventi da dividendi e da plusvalenze (a meno che non sia prevista una eccezionale tassazione nei casi indicati dalla legge); gli interessi per contro, contribuiscono nella loro totalità alla determinazione del reddito imponibile della società.

Per quanto riguarda le persone fisiche, i dividendi sono tassati secondo una forma progressiva che prevede tre scaglioni, affinché tale aliquota sia applicata correttamente però i redditi da dividendo devono andarsi a sommare alla parte più alta del reddito complessivo del contribuente. In altre parole, i proventi derivanti dalla sopra citata prima categoria dei dividendi sono sommati agli altri redditi del contribuente e ne

---

74

F. Marchetti, *I Redditi Finanziari*, Aracne Editrice, (Roma 2016)

costituiscono la parte più alta. Dopo aver effettuato questa somma, vengono applicate le relative aliquote. In tal maniera anche essendo previste aliquote differenti rispetto ai redditi di altra origine la tassazione dei redditi da dividendo è condizionata dalla capacità contributiva del soggetto passivo<sup>75</sup>.

Per quanto invece riguarda i cosiddetti *interests*, questi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo e per il loro prelievo è prevista una ritenuta a titolo di acconto effettuata dall'intermediario finanziario presso il quale il contribuente ha effettuato le operazioni.

Infine, le plusvalenze sono tassate secondo un'imposta sostitutiva che prende il nome di *Capital Gain Taxation* ordinata anche questa in forma progressiva secondo tre scaglioni alla base dei quali è prevista una "no tax area" denominata *Annual Exemption Amount* variabile nel tempo.

È da notare come l'intero sistema britannico sia improntato ad una reale progressività a prescindere dalla tipologia del contribuente, inoltre si può intuire una "simmetria" di fondo nel trattamento dei vari redditi finanziari. Alla luce di questo riteniamo che il sistema "made in UK" possa costituire da buona ispirazione per il nostro.

## 5.2.2 FRANCIA

La Francia possiede un'antica e consolidata scuola di scienza delle finanze che prende avvio sin dalla rivoluzione, maggiori riforme furono apportate nel 1872 (con l'introduzione della tassazione sui redditi di capitale) nel 1917 con la "riforma Caillaux", momento nel quale venne istituita un'imposta generale sul reddito imponibile e nel 1960 quando venne rivoluzionato il sistema impositivo con l'introduzione di un'imposta unica personale e progressiva<sup>76</sup>. Da allora numerosi interventi sono stati effettuati sempre in ottica di miglioramento del sistema in vigore.

Allo stato attuale, come per la Gran Bretagna, il sistema impositivo francese prevede due maggiori imposte, una che si riferisce alle persone giuridiche ed una che invece si riferisce alle persone fisiche, entrambe sono imperniate su un sistema progressivo sebbene la progressività per le persone giuridiche sia meno "aggressiva". Vale la pena precisare che l'imposta sui redditi delle persone fisiche di matrice francese ha la grossa peculiarità di prevedere il coefficiente familiare, questo lascia intendere il tentativo del legislatore d'oltralpe di premiare il percettore di reddito che faccia parte di un nucleo familiare.

Ancora, come per il Regno Unito, l'ordinamento francese riconosce tre maggiori categorie di redditi finanziari:

- I dividendi derivanti dalla distribuzione degli utili provenienti dalla partecipazione al capitale

---

75

*Ibidem*

76

E. Emanuele, *L'imposizione dei Redditi di Capitale delle Persone Fisiche Residenti nei Paesi dell'Unione Europea*, Cacucci Editore (Bari 1998)

- Gli interessi, ovvero i proventi ricavati dalla partecipazione al capitale di debito
- Le plusvalenze derivanti dalla cessione delle due categorie di strumenti precedentemente menzionate

Nel caso in cui il soggetto passivo sia una società si analizzeranno di seguito le modalità di tassazione.

I dividendi generalmente concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se è possibile richiedere, ove siano accertate determinate condizioni di fatto, una particolare forma di esenzione parziale detta “regime di filiazione”. Per ciò che concerne gli interessi, essi concorrono pienamente a formare il reddito imponibili ai fini dell'imposta societaria.

Infine, per le plusvalenze occorre individuare la natura degli strumenti da cui esse provengono, se originano da partecipazioni al capitale di rischio seguiranno la disciplina relativa ai dividendi, nel caso in cui provengano dalla cessione di strumenti di debito essi sono sottoposti alla disciplina che attiene a quegli strumenti (con eccezione delle partecipazioni in società immobiliari che scontano un'aliquota sostitutiva).

Nel caso in cui il soggetto passivo sia una persona fisica si anticipa che in generale i redditi da capitale seguono una tassazione di tipo progressivo a scaglioni come le altre categorie reddituali assoggettate all'imposta sul reddito. In particolare, i redditi da dividendi e simili concorrono alla base imponibile dell'imposta sui redditi per il 60% del loro ammontare, su questi redditi viene applicata una ritenuta d'acconto. Anche gli interessi sono assoggettati al sistema di tassazione ordinario con applicazione di una ritenuta d'acconto.

Così come le altre due categorie, anche le plusvalenze contribuiscono alla formazione della base imponibile, tuttavia il legislatore francese ha inteso premiare le partecipazioni con *holding period* elevato permettendo per esse delle esenzioni variabili in relazione proprio alla lunghezza del suddetto *holding period*.

### 5.2.3 SPAGNA

Esattamente come per gli altri paesi esaminati fino ad ora, anche per la Spagna esistono due principali imposte cardine, un'imposta dedicata alle società, anche denominata “*Impuesto sobre la renta o el beneficio de las sociedades*” ed un'altra invece che colpisce le persone fisiche, “*Impuesto sobre la renta de las personas físicas*”.

Il legislatore spagnolo ha inteso definire poi tre categorie principali di redditi di natura finanziaria, nella prima categoria rientrano i dividendi e gli interessi, nella seconda le plusvalenze e nella terza “*tutte le utilità e controprestazioni, indipendentemente dalla rispettiva denominazione e natura, monetaria o meno, se provenienti, direttamente o indirettamente, da elementi patrimoniali, da beni o da diritti di proprietà del contribuente e che sono estranee alle attività svolte dallo stesso*” si ravvisa quindi in questa categoria una fattispecie residuale.

Tralasciando le peculiarità e le agevolazioni in tema di aliquote, per l'imposta sulle società si può osservare in linea generale un sistema proporzionale simile al nostro, e differente di conseguenza, rispetto a tutti quelli che si sono analizzati fino ad ora. Per ciò che interessa i redditi di natura finanziaria essi sono generalmente

assoggettati all' imposta sul reddito delle società come tutte le altre categorie di reddito sebbene siano previste delle esenzioni per i redditi da partecipazione (ad esempio quando la partecipazione sia detenuta per un lungo periodo di tempo). Anche gli interessi concorrono al reddito complessivo ai fini dell' imposta sul reddito societario e ad essi viene applicata una ritenuta d' imposta al momento dell' erogazione del provento. Le plusvalenze infine sono assoggettate alla disciplina degli strumenti che le hanno generate.

Per i redditi finanziari i cui percipienti siano delle persone fisiche il legislatore iberico ha predisposto un sistema impositivo di tipo sostitutivo che però sia soggetto al principio della progressività. Tutti redditi “da capitale” quindi sono soggetti ad un sistema “personalizzato” di progressività.

#### **5.2.4 STATI UNITI D' AMERICA**

Nella nostra disamina sui sistemi di tassazione dei redditi finanziari abbiamo inteso riportare brevemente anche la situazione degli Stati Uniti, in quanto paese di primissima importanza sotto il profilo della finanza internazionale e come economia *leader* globale in genere.

Per cominciare, al pari delle altre economie che si sono analizzate gli USA prevedono due imposte principali di cui una si rivolge, come per le altre nazioni, alle società ed una alle persone fisiche (si ricorda che queste due imposte hanno a loro volta due livelli, il primo è un livello federale mentre il secondo è un livello statale, solitamente il livello d' imposta statale si manifesta attraverso un' aliquota addizionale variabile da stato a stato).

Entrambe sono impennate intorno al criterio della progressività, che risulta raggiunta per entrambe attraverso delle aliquote marginali crescenti per scaglioni di reddito.

Partendo dal trattamento fiscale dei redditi finanziari per le società si analizzeranno le metodologie di tassazione relative alle tre maggiori fonti di tali redditi ovvero dividendi, *capital gain* ed interessi.

La tassazione americana per i dividendi percepiti dalle società che partecipino per una porzione inferiore al 20% del capitale vengono ricompresi nel reddito complessivo della società percipiente, al netto di una deduzione determinata attraverso molteplici tecniche che esulano dalla nostra trattazione.

Nella generalità dei casi, anche i *capital gain* e gli interessi (a meno di qualche trascurabile particolarità) realizzati da società residenti negli USA concorrono al reddito complessivo e sono tassati quindi secondo progressività.

Nel caso in cui il soggetto colpito dall' imposta sia invece una persona fisica i dividendi da essa percepiti saranno tassati con aliquota inversamente proporzionale (e basata sulla fascia di reddito del soggetto percipiente) al periodo di detenzione in portafoglio della partecipazione, tenendo conto però che i dividendi ritratti da partecipazioni detenute per un periodo di tempo inferiore ai sessanta giorni (periodo che sale a novanta giorni per le azioni privilegiate) concorrono pienamente alla formazione del reddito complessivo del soggetto.

Anche le plusvalenze seguono una tecnica di tassazione simile a quella dei dividendi, la discriminante

sulla loro tassazione è infatti anche in questo caso il tempo di detenzione in portafoglio degli strumenti che li hanno generati. Se inferiore all'anno essi concorrono alla formazione del cumulo dei redditi complessivo, se superiore i capital gain vengono tassati secondo un'imposta sostitutiva progressiva (la progressività parte sempre dalla fascia di reddito del soggetto passivo).

Gli interessi infine contribuiscono nella misura del 100% alla determinazione del reddito complessivo di una persona fisica.

Per concludere, questo seppur breve approfondimento sui sistemi di tassazione dei redditi finanziari in ambito internazionale permette di dimostrare che una tassazione progressiva di tali redditi è possibile, e gli ordinamenti di altri nazioni ci offrono numerose e a nostro avviso valide fonti di ispirazione.

L'adozione della progressività di imposizione anche sui redditi finanziari quindi, oltre che fonte di una necessaria armonizzazione come evidenziato in apertura di capitolo ci sembra un doveroso passo avanti del legislatore verso il pieno soddisfacimento del principio costituzionale descritto dall'articolo 53, e conseguentemente verso una maggiore equità sociale.

## CONCLUSIONI

Questo lavoro ha cercato di mettere in luce la grande complessità, sia pratica sia intellettuale che la materia della tassazione, in particolare di quella dei redditi derivanti dall'impiego di capitale porta con sé. Questa complessità si manifesta nel difficile compito del legislatore di tenere conto di moltissime variabili e di numerose anomalie di cui si sono riportati i più eminenti esempi, sempre ricordando la centralità del *trade-off* tra l'efficienza economica, la massimizzazione del gettito ed il rispetto dei principi equitativi.

Il legislatore attraverso i molteplici cambiamenti che ha effettuato sul sistema di tassazione ha cercato, modifica dopo modifica, di semplificare sia i sistemi di accertamento, sia i sistemi di prelievo per ogni fonte di reddito, muovendosi verso un sistema di imposizione basato su quella in forma cedolare.

Si può ormai affermare che queste continue modifiche abbiano sottratto i redditi di natura finanziaria (in seguito al più volte citato rimaneggiamento avvenuto pochissimi mesi fa con la legge di bilancio del 2018) ed i redditi d'impresa al vincolo generale della progressività della tassazione imposto dalla costituzione.

Dalle analisi condotte nel lavoro di tesi che si è sin qui presentato quindi l'unica fonte maggiore di reddito che invece rimane assoggettata a questo sistema è la tassazione di redditi provenienti da lavoro dipendente, sebbene anche per essi si profilino all'orizzonte dei cambiamenti a dir poco rivoluzionari che potrebbero muoversi proprio nel senso di un "appiattimento" del sistema progressivo e di cui ci sembra fondamentale fornire un approfondimento.

Gran parte di ciò che si è detto nel paragrafo 3.1 potrebbe infatti già nel breve periodo cambiare radicalmente qualora dovessero prendere forma di legge le proposte che il corrente Governo, guidato dalla coalizione Movimento Cinque Stelle (M5S) – Lega, ha in mente.

Questa proposta di modifica dell'attuale regime IRPEF è stata definita in generale *flat tax*, tale definizione rende necessario fare un po' di chiarezza sull'argomento.

La *flat tax* come dice la stessa definizione anglosassone, tassa "piatta" dovrebbe essere, nella sua originaria accezione teorica, un sistema impositivo che prevede un'aliquota fissa in cui la progressività sia raggiunta in ogni caso attraverso l'applicazione di deduzioni e detrazioni alla base imponibile in relazione ad alcuni privilegi riconosciuti a partire dalle caratteristiche del soggetto passivo (ne siano un esempio l'età, la numerosità del suo nucleo familiare, le condizioni ambientali in cui vive ecc.).

Una *flat tax* così elaborata garantirebbe quindi una discriminazione dei redditi di natura qualitativa oltre che quantitativa dando modo al legislatore di incentivare o scoraggiare comportamenti e situazioni di fatto attraverso la concessione o il diniego delle suddette deduzioni o detrazioni<sup>77</sup>.

Così come definita quindi la *flat tax* dovrebbe raggiungere gli stessi obiettivi dell'IRPEF già in vigore, aggiungendo però alcuni strumenti di tipo qualitativo.

La proposta dell'attuale esecutivo però sembra discostarsi dall'implementazione della forma teorica di *flat tax* contemplando invece numerose e francamente, fumose idee di variazione sul tema le quali

---

77

<http://www.lavoce.info/archives/50357/anche-la-flat-tax-puo-progressiva/>

sembrerebbero di fatto come già anticipato, rendere meno accentuato il sistema progressivo attuale.

Pare chiara quindi in ogni caso, soprattutto al momento della diffusione ai non addetti ai lavori una confusione “terminologica” che intercorre tra il concetto di *flat tax* così come concepito originariamente e quello invece proposto dal Governo.

Dato atto del concetto in generale e della suddetta problematica definitoria si è ritenuto interessante

introdurre gli elementi proposti dall'attuale esecutivo<sup>78</sup> e gli obiettivi che essi dovrebbero realizzare.

Anzitutto, il sistema proposto non prevede una sola aliquota bensì due (una del 15 e l'altra del 20%) le quali verrebbero applicate non al reddito personale ma (e questa è una completa novità) al reddito del nucleo familiare.

Tali aliquote sarebbero poi connesse a loro volta a due scaglioni di reddito, il primo dovrebbe comprendere i redditi compresi tra 0 ed 80mila euro ed il secondo per i redditi superiori agli 80mila euro.

La futura *flat tax* dovrebbe poi aggiungere delle deduzioni di tremila euro che si moltiplicano per ogni componente del nucleo familiare (se esso è compreso in una fascia di reddito che va da 0 a 35 mila euro) o per ogni componente a carico del nucleo familiare (se la fascia di reddito di riferimento è invece quella tra i

35mia e i 50 mila)<sup>79</sup> .

Una configurazione di questo tipo secondo i proponenti dovrebbe ridurre il carico fiscale soprattutto per le classi di reddito medio-basse, in tal maniera aumentando le risorse disponibili per i consumi delle famiglie e

spingendo in seguito l'economia reale e gli investimenti delle imprese<sup>80</sup> .

Questo obiettivo dichiarato, deve tuttavia fare i conti con due principali considerazioni, la prima è ovviamente se i cittadini beneficerebbero realmente di uno sgravio fiscale grazie alla nuova imposizione, la seconda non meno importante, date le condizioni attuali del bilancio nazionale è quanto andrebbe perso in termini di gettito dall'erario nel caso di implementazione della *flat tax*.

Circa il primo punto riportiamo di seguito una interessante tabella di confronto tra il sistema IRPEF e l'ipotizzato sistema di “quasi *flat tax*” (si è presa in considerazione una famiglia con due percettori e due

figli a carico)<sup>81</sup> :

---

78 Riportiamo la proposta dell'esecutivo sebbene la sua elaborazione sia, come già detto altrove nel testo, in tutta franchezza piuttosto fumosa e sia stata soggetta nel corso del tempo a molteplici ripensamenti.

79 <http://www.lavoce.info/archives/53078/quasi-flat-tax-la-classe-media-risparmia-poco/>

80 <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-06-02/governo-conte-famiglie-e-flat-tax-ecco-chi-guadagna-piu-141047.shtml?uuid=AE3XNquE>

81 La tabella è tratta dal sito: <http://www.lavoce.info/archives/53078/quasi-flat-tax-la-classe-media-risparmia-poco/>

Reddito partner	Reddito partner	Reddito familiare	Irpef attuale	Flat tax	Risparmio passando alla flat tax	Reddito netto Irpef	Reddito netto ft	Variazione reddito passando alla flat tax
15000	15000	30000	210	780	-570	29790	29220	0%
20000	20000	40000	3448	3180	268	36552	36820	0,7%
25000	25000	50000	7069	5080	1989	42931	44920	5%
30000	30000	60000	12247	9000	3247	47753	51000	7%
40000	40000	80000	20744	12000	8744	59256	68000	15%
50000	30000	80000	20917	12000	8917	59083	68000	15%
80000	30000	110000	33866	18000	15866	76134	92000	21%
240000	60000	300000	123940	56000	67940	176060	244000	39%

La prima conclusione che salta immediatamente all'occhio è che con la *flat tax* le famiglie appartenenti alla più bassa fascia di reddito andrebbero addirittura a perdere rispetto al vigente sistema IRPEF mentre il guadagno maggiore andrebbe alla fascia di reddito più elevata. Per ovviare alla perdita di risparmio invece delle famiglie con redditi bassi, la proposta ha inserito una sorta di “clausola di salvaguardia” che permette al contribuente di pagare secondo le regole del vecchio regime se convenienti.

Ciò che realmente preoccupa è che grazie a questo sistema più di metà del risparmio generato andrebbe nelle mani della fascia più abbiente della popolazione<sup>82</sup>; questa distorsione potrebbe avere effetti negativi sullo sperato ritorno ai consumi nell'economia reale a meno di un possibile aumento nel consumo di beni di lusso o di investimento, che però in ogni caso non giustificerebbe una manovra fiscale di questa entità.

Se quindi per le classi a basso reddito si può applicare la cosiddetta clausola di salvaguardia e le classi abbienti hanno i guadagni maggiori, le classi di reddito intermedie, che dovrebbero invece costituire la spina dorsale della ripartenza dei consumi godrebbero dei minori benefici, (sia chiaro che non si contesta il risparmio in termini di debito d'imposta in sé che pure è presente, ma che tale risparmio risulta mal distribuito se i decili di reddito più alti si aggiudicano gran parte dei benefici) .

Per riassumere, una risoluzione fiscale di questa fatta aumenterebbe la disuguaglianza economica e parrebbe imporre il maggior sacrificio, o meglio in questo caso, il minor risparmio a coloro che hanno una bassa capacità contributiva e viceversa il maggior vantaggio a coloro che ne hanno una maggiore.<sup>83</sup>

La seconda considerazione riportava ai costi per l'erario che questa *flat tax* comporterebbe, delle stime riporterebbero l'ammontare di questi costi nell'ordine di grandezza di 50 miliardi di euro, una cifra davvero

82

*Ibidem*

83

<http://www.lavoce.info/archives/53192/la-quasi-flat-tax-premia-il-ceto-medio-i-conti-non-tornano/>

84

<http://www.lavoce.info/archives/53078/quasi-flat-tax-la-classe-media-risparmia-poco/>

importante, specialmente considerando gli scarsissimi margini che il rigore dell'Unione Europea ci impone. Il Governo avrebbe affidato parte della copertura all' aumento di gettito dell'IVA (tra l'altro l'esecutivo avrebbe in mente anche l'aumento della sua aliquota secondo quanto stabilito dalle clausole di salvaguardia dell'UE) che la nuova ondata di consumi dovrebbe comportare. Alla data in cui si scrive in ogni caso le autorità non hanno specificato ulteriori misure di copertura.

Sembra lecito specificare tuttavia che le dichiarazioni effettuate dai *policy makers* in argomento sono molteplici e spesso contrastanti e pertanto la disciplina è lungi dall' essere completa e presentabile in un procedimento legislativo e ad una valutazione economica ufficiale.

Stante questa esposta formulazione del sistema impositivo sul reddito delle persone fisiche, pare ripetersi la tendenza di ricerca di semplificazione di quest' ultimo che si coniuga anche nell' indebolimento della progressività già osservata nella tassazione dei redditi d' impresa e nella modifica alla tassazione dei redditi di capitale.

Pur ammettendo e sostenendo la necessità di avere un sistema impositivo improntato alla semplicità di accertamento e prelievo e ottimizzato nella raccolta del gettito, come ci impone anche la situazione dei bilanci pubblici; ci si è resi conto che in nome di questi pur validi principi di semplicità ed efficienza il legislatore si è allontanato (forse eccessivamente) da alcuni principi equitativi che non possono essere sottovalutati. La conclusione cui questo elaborato è giunto quindi, è la necessità di riaffermare e riavvicinare il summenzionato sistema impositivo ai principi costituzionali, *in primis* quello della progressività, ritoccando le varie discipline di tassazione.

Pertanto si sostiene la necessità di reinserire la progressività sia nella struttura impositiva delle società sia in quella dei redditi finanziari (per quest' ultima può essere di notevole aiuto come dimostrato, l'esperienza internazionale, che offre numerosi spunti di implementazione pratica) anche perché le scelte prese nei sistemi vigenti hanno purtroppo rinunciato a numerosi mezzi di incentivazione e disincentivazione in verità molto utili come strumenti di politica fiscale.

Per gli stessi motivi legati all' equità, l'implementazione di un sistema impositivo sulle persone fisiche come la ventilata “quasi-*flat tax*” che, anche superficialmente, possa indebolire la relazione fondamentale tra capacità contributiva e sacrificio fiscale sopportato non sembra essere una soluzione percorribile o auspicabile.

In conclusione, si ritiene che lo Stato non possa e non debba rinunciare alla possibilità di redistribuzione della ricchezza, attuabile anche grazie alla concessione di benefici fiscali e alla costruzione di strutture impositive la cui tutela sia rivolta a quei segmenti sociali più deboli o svantaggiati che spesso hanno perso fiducia nelle istituzioni.

Uno studio sapiente e ponderato della disciplina fiscale in prospettiva sociale e non solamente economica può infatti aiutare il cittadino-contribuente a comprendere ed accettare i propri doveri fiscali, con ritorni positivi in ultima istanza anche sul gettito e sull' efficienza economica dell' organismo impositivo.

## BIBLIOGRAFIA

- A. De Viti De Marco, *Principi di economia finanziaria*, Edizioni Scientifiche Einaudi (Firenze 1953)
- P. Bosi, *Corso di Scienza delle Finanze*, il Mulino (Bologna 2017)
- R.A. Musgrave, *The Theory Of Public Finance*, McGraw-Hill (1959)
- F. Marchetti, *I Redditi Finanziari*, Aracne Editrice, (Roma 2016)
- E. De Mita, *Capacità contributiva*, in Dig. comm., II, Torino, 1987, 454 ss.
- A. Cremonese, *L'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche e la tassazione proporzionale dei redditi di capitale*, DPTEA LUISS (Roma 2008)
- R. Brealey, S. Myers, F. Allen, S. Sandri, *Principi di finanza aziendale*, Mc Graw-Hill (Milano 2015)
- E. Emanuele, *L'imposizione dei Redditi di Capitale delle Persone Fisiche Residenti nei Paesi dell'Unione Europea*, Cacucci Editore (Bari 1998)

## SITOGRAFIA

- <http://docenti.unisi.it/giannibetti/wp-content/uploads/sites/21/2016/02/Capitolo-1.pdf>
- <http://www.sieplib.it/sieplib/images/joomd/1397925611009.pdf>
- <http://www.bin-italia.org/reddito-incondizionato-tutti-cittadini-dialogo-maurizio-ferrera-leconomista-van-parijs/>
- <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2976&context=facpub>
- <http://www.treccani.it/vocabolario/patrimonio/>
- <https://www.informazionefiscale.it/Reddito-e-patrimonio-qual-e-la-differenza>
- <http://espresso.repubblica.it/opinioni/libero-mercato/2015/10/07/news/perche-la-tassa-sulla-casa-e-la-piu-odiata-dagli-italiani-1.233279>
- <http://www.lavoce.info/archives/26742/patrimoniale-di-cosa-stiamo-parlando/>
- [http://www.repubblica.it/economia/2018/04/21/news/imu\\_tasi\\_e\\_le\\_altre\\_le\\_imposte\\_sul\\_patrimonio\\_degli\\_italiani\\_pesano\\_45\\_miliardi-194444913/](http://www.repubblica.it/economia/2018/04/21/news/imu_tasi_e_le_altre_le_imposte_sul_patrimonio_degli_italiani_pesano_45_miliardi-194444913/)
- [https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo\\_numero\\_articolo=47](https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=47)
- [www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2001/2001-0417/Tema\\_417\\_01.pdf](http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2001/2001-0417/Tema_417_01.pdf)
- <http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/01/09/la-fotografia-del-risparmio-italia-numeri/>
- [http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate\\_tributarie\\_2018/Bollettino-](http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/entrate_tributarie_2018/Bollettino-)

[entrate-Maggio2018.pdf](#)

- [http://www.repubblica.it/economia/2014/08/23/news/il\\_peso\\_dell\\_ipef\\_1\\_80\\_del\\_gettito\\_arriva\\_da\\_redditi\\_dipendenti\\_e\\_pensioni-94312121/](http://www.repubblica.it/economia/2014/08/23/news/il_peso_dell_ipef_1_80_del_gettito_arriva_da_redditi_dipendenti_e_pensioni-94312121/)
- <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-reddito-di-lavoro-dipendente-tassazione-degli-emolumenti-arretrati>
- <http://www.lavoce.info/archives/26457/la-slavina-dei-redditi-da-lavoro-dipendente/>
- <http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/07/17/tuir-titolo-i-capo-iii-redditi-di-capitale>
- <http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/file/public/Dottrina/16/L1.A1001001A08F10B83504F91391.V1.pdf>
- [http://www.treccani.it/enciclopedia/capacita-contributiva\\_\(Diritto-on-line\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/capacita-contributiva_(Diritto-on-line)/)
- <http://www.lavoce.info/archives/50357/anche-la-flat-tax-puo-progressiva/>
- <http://www.lavoce.info/archives/53078/quasi-flat-tax-la-classe-media-risparmia-poco/>
- <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-06-02/governo-conte-famiglie-e-flat-tax-ecco-chi-guadagna-piu-141047.shtml?uuid=AE3XNquE>
- <http://www.lavoce.info/archives/53192/la-quasi-flat-tax-premia-il-ceto-medio-i-conti-non-tornano/>
- <https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tec00131&language=en&toolbox=data>
- <http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2017/12/30/legge-di-bilancio-2018-le-novita-per-professionisti-e-imprese>
- <https://www.money.it/tassazione-dividendi-26-imposta-capital-gain-persone-fisiche>